SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 129° — Numero 90**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 18 aprile 1988** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI ORDINARI (N. 32)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche, in seguito a rinuncia, delle registrazioni delle specialità medicinali disposte con i decreti ministeriali 21 dicembre 1987, numeri 7652/R e 7653/R.

88A0706

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 29 febbraio 1988 e situazione del bilancio dello Stato.

88A1699

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 1988.

Nuovo modello di cartella di pagamento relativa alla riscossione delle imposte dirette erariali derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi modelli 740/1985 e 740-S/1985 effettuata dai centri di servizio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante tutti gli elementi che devono essere contenuti nella cartella esattoriale per la riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente l'adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici da parte degli esattori;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, che ha stabilito una nuova procedura per la riscossione delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidate ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apportando le conseguenti necessarie modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1982, modificato con decreto ministeriale 18 aprile 1983, con cui è stato approvato il modello della cartella di pagamento delle imposte sul reddito riscuotibili mediante ruoli a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata dai centri di servizio delle imposte dirette;

Visti i decreti ministeriali in data 14 settembre 1984, 29 novembre 1985 e 19 febbraio 1987, con i quali sono state apportate le necessarie modificazioni ed integrazioni al predetto modello di cartella esattoriale;

Visti i decreti ministeriali 27 febbraio 1985 e 8 marzo 1985, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il modello 740-S con annesso quadro 740-S/A-B ed i modelli 740, 740/A-B, 740/E-E1-G-G1-H, 740/F, 740/I-L-M-A1 e 740/P-P1, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1985 dalle persone fisiche, per i redditi conseguiti nell'anno 1984;

Considerato che la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (SOCOF), istituita con decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, non è applicabile sui redditi afferenti l'anno 1984, e che, pertanto, ogni riferimento a tale sovrimposta nella cartella di pagamento deve essere soppresso;

Ritenuto, inoltre, che nella cartella stessa appare superflua l'indicazione — con la parola «posto» seguita da un codice numerico — del soggetto che ha effettuato, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la liquidazione della dichiarazione dei redditi, trattandosi di una indicazione di interesse meramente interno all'ufficio liquidatore;

Considerato altresì che, per motivi di maggiore chiarezza, appare opportuno evidenziare nella cartella di pagamento anche il calcolo relativo alla liquidazione dei redditi, soggetti a tassazione separata, del dichiarante e del coniuge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla parziale modifica del modello di cartella di pagamento di cui innanzi;

Decreta:

Sul recto di detta cartella di pagamento:

nel riquadro relativo al «Prospetto delle rettifiche effettuate ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973...» dopo «prot. n.» è soppressa la parola «posto»;

nella Sezione II, nel riquadro relativo all'ILOR, sono indicati i righi:

Calcolo dell'ILOR a saldo

Totale redditi
Totale deduzioni
Reddito imponibile
Imposta dovuta
Acconto dovuto
Acconto versato
Saldo versato
Imposta a ruolo

Calcolo dell'addizionale ILOR a saldo

Imposta dovuta
Acconto dovuto
Acconto versato
Saldo versato
Imposta a ruolo

Calcolo della tassazione separata a saldo (Sez. I-III)
(con la ripartizione in tre colonne
relative rispettivamente a)

Totale redditi Totale ritenute Imposta dovuta

e comprendenti due righi: il primo per i dati relativi al dichiarante, indicato con la lettera «D» — il secondo per i dati relativi al coniuge, indicato con la lettera «C».

Nessuna variazione viene apportata al retro della cartella di pagamento di cui al modello approvato con decreto ministeriale 19 febbraio 1987, citato in premessa.

Il presente decreto, con allegato la schema del nuovo modello di cartella di pagamento, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1988

Il Ministro: GAVA

ESATTORIA
C O M U N E
G E S T I O N E

ANNO	CARTELLA N
EMISSIONE	

C/C POSTALE

NUMERO CONTRIBUENTE

PROV	COMUNE	DATA CONSEGNA RUOLI	ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE

TRIBUTO	PER IMP	N RATE	SPEC RUOLO	IMPONIBILE in migliaia di lire	IMPOSTA	IMPORTO DETRAZIONI	IMPOSTA VERSATA	IMPOSTA DA PAGARE

SCADENZA RATA **TOTALE DA PAGARE**

Prospetto delle rettifiche effettuate ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600 del 29-9-73 sulla dichiarazione Mod. 740 o Mod. 740 S presentata per tassa d'imposta

19 **LISTA N.** prot. n. progr. n.

SEZIONE I - VARIAZIONI EFFETTUATE

1. MOD. MOD. Pr.	QUA DRO	2. DESCRIZIONE E MOTIVO DELLE VARIAZIONI	3. Valore accertato in migliaia di lire

SEZIONE II - IMPOSTE CALCOLATE A SEGUITO DELLE VARIAZIONI EFFETTUATE

CALCOLO DELL'IRPEF A SALDO	DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE
REDDITO COMPLESSIVO	000	000	
ONERI DEDUCIBILI	000	000	
REDDITO IMPONIBILE	000	000	
IMPOSTA LORDA	000	000	000
DETRAZIONI D'IMPOSTA	000	000	000
IMPOSTA NETTA	000	000	000
RITENUTE E CREDITI	000	000	000
DIFFERENZA	000	000	000
ACCONTO DOVUTO	000	000	000
ACCONTO VERSATO	000	000	000
SALDO VERSATO	000	000	000
IMPOSTA A RUOLO	000	000	000

CALCOLO DELL'ILOR A SALDO	DICHIARANTE	CONIUGE
TOTALE REDDITI	000	000
TOTALE DEDUZIONI	000	000
REDDITO IMPONIBILE	000	000
IMPOSTA DOVUTA	000	000
ACCONTO DOVUTO	000	000
ACCONTO VERSATO	000	000
SALDO VERSATO	000	000
IMPOSTA A RUOLO	000	000

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE ILOR A SALDO	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPOSTA DOVUTA	000	000
ACCONTO DOVUTO	000	000
ACCONTO VERSATO	000	000
SALDO VERSATO	000	000
IMPOSTA A RUOLO	000	000

NOTE:

CALCOLO DELLA TASSAZIONE SEPARATA A SALDO (SEZ. I - III)

	TOTALE REDDITI	TOTALE RITENUTE	IMPOSTA DOVUTA
D	000	000	000
C	000	000	000

QUIETANZAMENTO

RIFERIMENTO TRIBUTI

IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - ILOR

3350 Persone Fisiche
3365 Addizionale Persone Fisiche
3404 Soprattassa per omesso o ritardato versamento ILOR acconto
3405 Soprattassa per omesso o ritardato versamento ILOR
3406 Soprattassa per omesso o ritardato versamento dell'addizionale
3407 Soprattassa per omesso o ritardato versamento dell'addizionale acconto
3410 Interessi ritardata iscrizione D.P.R. del 29-9-1973 n. 602
3416 Interessi per omesso o ritardato versamento dell'addizionale

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF

4001 Imposta persone fisiche
4010 Commisurazione separata
4050 Redd. soggetti a tassaz. separata
4104 Soprattassa per omesso o ritardato versamento IRPEF acconto
4105 Soprattassa per omesso o ritardato versamento IRPEF
4110 Interessi ritardata iscriz. IRPEF D.P.R. del 29-9-1973 n. 602

DESCRIZIONE DEL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI

Nel prospetto a tergo vengono illustrate le variazioni operate dal Centro di Servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla dichiarazione dei redditi mod. 740 o mod. 740-S presentata per l'anno d'imposta retroindicato.
Il contribuente, confrontando tale prospetto con la copia del mod. 740 o mod. 740-S in suo possesso, potrà rilevare in maniera puntuale le variazioni operate sulla dichiarazione.
Il prospetto evidenzia gli importi relativi all'IRPEF (Quadro N del mod. 740 o Quadro N-O del mod. 740-S), e all'ILOR (Quadro O del mod. 740 o Quadro N-O del mod. 740-S) e le relative imposte.
Il prospetto è composto da due sezioni: nella SEZIONE I sono indicate le variazioni che il Centro di Servizio ha apportato agli importi dichiarati; in particolare per ogni riga sono indicati:
1) riferimento al mod. 740 o mod. 740-S tramite indicazione del quadro, riga e colonna,
2) descrizione della variazione con l'indicazione fra parentesi, se essa è riferita al dichiarante (D) o al coniuge (C) ed indicazione del motivo della variazione,
3) importo espresso in migliaia di lire così come riconosciuto dal Centro di Servizio.
Nella SEZIONE II è evidenziato il nuovo calcolo dell'IRPEF (Quadro N del mod. 740 o Quadro N-O del mod. 740-S) e dell'ILOR (Quadro O del mod. 740 o Quadro N-O del mod. 740-S) dopo le variazioni effettuate.
Nelle note inoltre possono comparire ulteriori particolari motivi di rettifica alla dichiarazione, (quale ad esempio l'indicazione di acconto non versato o versato in misura inferiore al dovuto), con l'indicazione tra parentesi se essi sono riferiti al dichiarante (D), al coniuge (C), al contribuente in qualità di erede (E) o al contribuente in qualità di tutore (T).

AVVERTENZE

1) Il contribuente che desideri chiarimenti sull'operato del Centro di Servizio potrà recarsi, munito della copia del mod. 740 o mod. 740-S in suo possesso e della presente cartella, presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente, che è in grado di fornire tutte le indicazioni del caso.
Qualora, nonostante i chiarimenti ricevuti, si desiderasse contestare l'operato del Centro di Servizio, il contribuente potrà ricorrere contro l'iscrizione a ruolo entro 60 giorni dalla data di notifica della presente cartella spedendo l'originale del ricorso, in bollo, rivolto alla Commissione tributaria di 1° grado competente per territorio, al Centro di Servizio e conservandone una copia.
Qualora il Centro di Servizio, esaminato il ricorso, ritenga di non accoglierlo, in tutto o in parte, il contribuente potrà rivolgersi alla competente Commissione tributaria depositando altro esemplare, in carta libera, del ricorso medesimo. La consegna o spedizione va eseguita decorsi almeno 6 mesi e non oltre 2 anni dalla data di spedizione del ricorso al Centro di Servizio.
La spedizione del ricorso, sia al Centro di Servizio che alla Commissione, deve essere effettuata in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Il ricorso contro il ruolo non esonera il contribuente dal pagamento dei tributi alle scadenze stabilite. Tuttavia il Centro di Servizio, su domanda del contribuente, può disporre la sospensione della riscossione per un periodo massimo di sei mesi.
In caso di presentazione del ricorso, allo stesso deve essere allegata la fotocopia della presente cartella.
2) Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata relativa all'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in parte, è assoggettato, sulle somme non pagate, alle indennità di mora di centesimi sei per ogni lira di debito. L'indennità viene ridotta a centesimi due per ogni lira di debito quando il contribuente esegue il pagamento entro i tre giorni successivi al suddetto termine.
3) Se la cartella di pagamento viene notificata oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo è stato consegnato all'esattore, l'indennità di mora è dovuta:
— in caso di pagamento eseguito allo sportello dell'esattore, decorsi sessanta giorni da quello della notificazione,
— in caso di pagamento eseguito tramite il servizio dei conti correnti postali, quando il certificato di allibramento pervenga all'esattore decorsi sessanta giorni da quello della notificazione.
4) In caso di contestazione la quietanza o il certificato di versamento in conto corrente postale sono l'unica prova dell'avvenuto pagamento.

RELATA DI NOTIFICA - Ho oggi notificato la presente cartella mediante consegna
a ... qualificatosi
in via
Firma del consegnatario
IL MESSO NOTIFICATORE

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE
Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente ed affisso il relativo avviso all'albo comunale dandone notizia per raccomandata.
(Data)
Il Messo Notificatore Il Segretario Comunale

88A1617

QUIETANZAMENTO

DELEGHE SPEDITE

Numero	Data	Esattoria Delegata	Rate	Tributo	N. mesi e acc.	TOTALE DELEGA	ESITO

ORDINATIVI DI SGRAVIO

N. Reg. Sgravi	N. Elenco	Data Elenco	Tributo Sgravato	Esercizio	Importo Sgravi	R - Rimborsate C - Compensate	Numero Quietanza

ATTI ESECUTIVI

Rate	AVVISI DI MORA		Commessa	PIGNORAMENTI			Aste	Esito	Compensi riscossi
	Data	Esito		Numero	Data	dovuti			

DOMANDE DI RIMBORSO

Tributo	N. Domanda	N. Quote	IMPORTO

ATTI NEGATIVI AL VISTO

Indennità di mora	Indennità di mora	Indennità di mora	Indennità di mora	Indennità di mora	Indennità di mora

IMPUTAZIONE PAGAMENTI PARZIALI

N. Codice	Importo	N. Codice	Importo	N. Codice	Importo	N. Codice	Importo
N. Quietanza		N. Quietanza		N. Quietanza		N. Quietanza	
N. Codice	Importo	N. Codice	Importo	N. Codice	Importo	N. Codice	Importo
N. Quietanza		N. Quietanza		N. Quietanza		N. Quietanza	

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 febbraio 1988, n. 122.

Ammissione al contributo statale di interventi contro l'inquinamento delle acque e fissazione delle procedure e controlli.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;

Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747;

Vista la legge 25 luglio 1984, n. 381, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;

Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Visto l'art. 10 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il comma 6 dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni già esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Considerato che il comma 6 dell'art. 5 della citata legge 22 dicembre 1986, n. 910, autorizza per l'anno finanziario 1987 la spesa di 23 miliardi di lire per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;

Considerato che l'art. 14 della legge 3 marzo 1987, n. 59, ha stabilito che le risorse residue, pari a 4.089 milioni, relative allo stanziamento del 1986 possono essere utilizzate unitamente alla disponibilità di 23 miliardi di lire, di cui al comma 6 dell'art. 5 della citata legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Considerato che spetta a questo Ministero la determinazione della lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi, nonché l'indicazione sia delle procedure per il trasferimento dei fondi sia delle fasi dell'attività per il controllo e la verifica periodica dello stato di avanzamento degli interventi medesimi;

Decreta:

1. Sono ammessi al contributo i seguenti interventi, indicati come da documentazione pervenuta:

Titolo del progetto	Regione proponente	Esecutore studi, indagini, analisi	Soggetto che realizzerà le opere	Finanziamento concesso (mil. di lire)
1. Sperimentazione ed ottimizzazione su due impianti pilota di tecniche di abbattimento biologico del fosforo da acque reflue civili	Abruzzo	Tei sud S.p.a.	Amm.ne prov.le di Chieti	807,8
2. Programma di ricerca sui fenomeni di inquinamento indotti alla risorsa idrica sotterranea conseguenti all'intensa attività agricola nell'area della piana dell'agro Sarnese-Nocerino	Campania	Regione Campania Consorzio bonifica agro-sarnese-nocerino Soc. Generale studi e ricerche S.p.a.	—	1.054,0
3. Realizzazione di un programma di sperimentazione per lo sviluppo di trattamenti integrativi di depurazione delle acque reflue ai fini di adeguarle all'uso irriguo	Idem	Provincia di Napoli Soc. Generale studi e ricerche S.p.a.	Provincia di Napoli	999,5
4. Studio per il recupero e la protezione in termini di qualità e quantità della risorsa idrica sotterranea della zona di Lufrano (Napoli)	Idem	Provincia di Napoli Dagh Watson	—	950,0

Titolo del progetto	Regione proponente	Esecutore studi, indagini, analisi	Soggetto che realizzerà le opere	Finanziamento concesso (mil. di lire)
5. Identificazione ed ispezione tecnico-funzionale, valutazione dell'impatto e della sua diffusione, relativamente agli scarichi nell'ambiente costiero del golfo di Napoli (con esclusione dell'allestimento del software dedicato e della analisi EDP)	Campania	Provincia di Napoli Selmar S.r.l. Landplan S.r.l. Bioservice S.r.l.	—	1.098,0
6. Programmi di studio e di controllo sui fenomeni di eutrofizzazione da effettuarsi nelle acque marine prospicienti all'Emilia-Romagna (con esclusione della realizzazione di un nuovo battello oceanografico)	Emilia Romagna	Provincia di Piacenza Provincia di Modena Provincia di Forlì	Provincia di Piacenza Provincia di Modena Provincia di Forlì	225,0
7. Programma regionale di studio sull'apporto a mare di nutrienti da fonti diffuse naturali e da bacini idrografici	Idem	Centro ricerche produzioni animali (R.E.)		676,2
8. Impianto pilota per lo studio della rimozione del carico inquinante ed eutrofizzazione in un sistema biologico ad ossigeno puro sul depuratore di Bologna (relativamente all'impianto pilota, alla strumentazione ed ai consumi di impianto)	Idem	Istituto zoologia, chimica, botanica e geologia Università di Ferrara Facoltà scienze Università di Parma U.S.L. n. 31 di Ferrara	Provincia di Ferrara	385,0
9. Programma di studi e di interventi nella Sacca di Goro	Idem	Provincia di Piacenza Dipartimento biologia animale Università di Parma U.S.L. n. 2 di Piacenza	Comune di Travo	585,0
10. Impianto di defosfatazione biologica di liquame misto urbano, suinicolo ed industriale presso il depuratore della Val d'Enza in località Roncocesi	Idem		Azienda gas e acque consorziale di Reggio Emilia	1.350,0
11. Sperimentazione su impianto pilota di defosfatazione biologica di liquame misto urbano e suinicolo ed elevata concentrazione di P presso il depuratore di R.E. in località Moncasale	Idem	Azienda gas e acque consorziale di R.E. Foster Wheeler italiana	Azienda gas e acque consorziale di Reggio Emilia	342,0
12. Impianto pilota per l'abbattimento del fosforo a servizio dell'impianto di depurazione di La Spezia	Liguria	Termomeccanica italiana S.p.a.	Comune di La Spezia	359,8
13. Studio ed analisi di fattibilità tecnico-economica in relazione allo stato di eutrofizzazione e disinquinamento del golfo del Tigullio	Idem	Regione Liguria Studio Galli	—	481,0

Titolo del progetto	Regione proponente	Esecutore studi, indagini, analisi	Soggetto che realizzerà le opere	Finanziamento concesso (mil. di lire)
14. Studio particolareggiato di risanamento della Piana di Albenga per la protezione ed ottimizzazione dell'utilizzazione delle risorse idropotabili superficiali e sotterranee	Liguria	Regione Liguria Studio Galli	—	414,0
15. Piano di risanamento, tutela e gestione delle risorse idriche e dei bacini dei laghi di Annone Est, Annone Ovest, Alsezio e Pusiano	Lombardia	Dipartimento biologia Università statale di Milano Politecnico di Milano	—	383,9
16. Controllo del livello di Trofia del lago di Endine mediante studi ed impianti pilota di sperimentazione	Idem	Provincia di Bergamo	Provincia di Bergamo	527,8
17. Indagine tecnologica per il controllo della qualità delle acque del lago di Garda	Idem	Università statale di Milano	—	200,0
18. Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione liquami di Lovero	Idem	—	Consorzio di Grosio e Uniti	468,0
19. Piano di intervento pilota per la minimizzazione del rilascio dai terreni di azoto e fosforo di origine agricola nel bacino del fiume Chianti	Marche	Aquater	—	1.065,2
20. Progetto di massima per sperimentazioni pilota ed indagini scientifiche per la rimozione biologica e chimica del fosforo dell'effluente depurato dell'impianto di depurazione del comune di Civitanova Marche	Idem	Ecotecnica S.p.a.	Comune di Civitanova Marche	900,0
21. Studio delle caratteristiche chimiche, fisiche, microbiologiche e tossicologiche delle acque dell'invaso del Liscione e dell'immissario in relazione a fenomeni di eutrofizzazione	Molise	Presidio multizonale di igiene e prevenzione di Campobasso Istituto superiore di sanità		392,6
22. Intervento per il risanamento idrobiologico ed il recupero naturalistico dei laghi di Avigliana	Piemonte	Università di Torino Istituto italiano di idrobiologia di Verbania-Pallanza	Comune di Avigliana	1.500,0
23. Smaltimento delle acque reflue di vegetazione dell'industria olearia mediante fertirrigazione	Puglia	Teisud S.p.a.	Provincia di Bari	1.221,0
24. Effetti della depurazione delle acque di scarico e di altri interventi di risanamento sull'ecosistema del golfo di Olbia	Sardegna	Cipa S.r.l. Istituto botanica Università di Sassari Istituto idraulico Università di Cagliari	Regione Sardegna	1.000,0

Titolo del progetto	Regione proponente	Esecutore studi, indagini, analisi	Soggetto che realizzerà le opere	Finanziamento concesso (mil. di lire)
25. Progetto integrato per il risanamento del golfo di Gela - Valutazione delle condizioni di eutrofizzazione. Analisi di compatibilità degli interventi previsti ed individuazione di soluzioni alternative	Sicilia	Teisud S.p.a.	—	1.049,8
26. Studio sull'eutrofizzazione e sul risanamento del bacino del fiume Platani mediante tecniche di fertirrigazione	Idem	Teisud S.p.a.	—	806,8
27. Progetto di studio e di indagini scientifiche sullo stato biologico-chimico e fisico dell'Alto Tirreno Toscano con particolare riguardo allo stato trofico del litorale apuo-versiliese-pisano	Toscana	CNR Università di Firenze, Genova, Modena, Pisa, Siena, Trieste U.S.L. n. 3 di Viareggio U.S.L. n. 12 di Pisa U.S.L. n. 2 di Carrara U.S.L. n. 6 di Lucca Comuni di Viareggio, Pietrasanta	—	1.000,0
28. Intervento globale di risanamento delle lagune di Orbetello dal fenomeno di eutrofizzazione del corpo idrico - Studi ed indagini scientifiche	Idem	TEI S.p.a.	—	1.458,4
29. Studio di fattibilità tecnico-economica: piano di intervento pilota di risanamento ambientale del lago di Piediluco (con esclusione della barriera galleggiante e della rimozione dei solidi nei punti *d*), *e*), *f*), e *g*).	Umbria	Università di Piacenza Sespi S.p.a. Ansuini	Regione Umbria	421,5
30. Progetto di intervento di risanamento ambientale volto al recupero e valorizzazione del siero di scarto residuo dalle lavorazioni dei caseifici regionali	Val d'Aosta	—	Regione Val d'Aosta	1.208,2
31. Progetto sperimentale per l'abbattimento del fosforo nel refluo dell'impianto di depurazione di Fusina (con esclusione della centralina sperimentale automatica di misura lungo il Canale Malamocco)	Veneto	Università di Venezia CCID Dagh Watson	CCID	906,5
32. Integrazione per la defosfatazione biologica dell'impianto di depurazione liquami di Jesolo	Idem	Comune di Jesolo Studio Iannelli-Mascellani-Pretner Foster Wheeler Italiana	Comune di Jesolo	1.500,0
33. Progetto per il riciclo ed il riutilizzo sperimentale da parte dell'effluente dell'impianto di depurazione in località Paradiso di Peschiera del Garda	Idem	Dipartimento scienze Università di Venezia	Regione Veneto	1.350,0
			Totale . . .	27.089,0

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le amministrazioni titolari dovranno provvedere all'avviamento delle attività previste dandone immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente.

3. Alla notificazione dell'avviamento delle attività alle amministrazioni titolari degli interventi verrà attribuito un acconto pari al 25% del finanziamento concesso. I successivi pagamenti in quote non inferiori al 25% dell'ammontare del finanziamento concesso, avverranno a fronte di comprovati stati di avanzamento dei lavori o degli studi (e di altri documenti giustificativi della spesa, convalidati e trasmessi da parte delle amministrazioni titolari degli interventi).

4. Trascorsi inutilmente i termini previsti al punto 2 per le modalità di erogazione dei fondi si provvede tramite apposito disciplinare da stipularsi tra la regione competente ed il Ministero dell'ambiente con la eventuale partecipazione dell'esecutore degli studi, indagini ed analisi e del soggetto che realizzerà le opere.

5. La commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di risanamento ambientale provvederà alla verifica circa il corretto svolgimento dei lavori e la loro regolare esecuzione. Durante lo svolgimento delle attività si potranno apportare variazioni al programma operativo dei lavori o degli studi al fine di assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti entro i limiti del costo complessivo e dei tempi di esecuzione previsti.

6. I finanziamenti sono attribuiti alle singole amministrazioni al lordo di spese e commissioni per il trasferimento dei fondi.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in L. 27.089.000.000 si provvede a carico del cap. 7701/Rs dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1988.

8. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 febbraio 1988

Il Ministro: RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1988
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 129

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 8 ottobre 1976, n. 690, concerne la proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, già indicata.

— La legge 24 dicembre 1979, n. 650, riguarda la tutela delle acque dall'inquinamento.

— La legge 16 aprile 1973, n. 171, concerne gli interventi per la salvaguardia di Venezia.

— La legge 5 marzo 1982, n. 62, riguarda i provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

— La legge 27 febbraio 1984, n. 18, concerne la disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983.

— La legge 25 luglio 1984, n. 381, reca misure urgenti in materia di tutela ambientale.

— La legge 11 dicembre 1984, n. 839, reca norme sulla raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

— L'art. 10 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, così recita:

«Art. 10. — 1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalità di cui al presente decreto nonché quelle previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma primo. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

3. Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui all'articolo 5, fino al massimo di lire un miliardo, nonché a quella di cui al comma secondo, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per la erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319».

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, riguarda l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

— Il comma 6 dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è indicato nella premessa.

88G0177

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1988, n. 123.

Condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto l'art. 19, comma secondo, della legge 24 maggio 1977, n. 227, il quale, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, dispone che le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della citata legge n. 227/77, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione e che le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, così come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393 e dall'art. 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, il quale tra l'altro dispone che in estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale può corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della citata legge n. 227/77, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, aggiunto con la legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394, il quale autorizza il Mediocredito centrale a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera *g*), nonché dell'art. 27, terzo comma, della citata legge n. 227/77, secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 18, quarto comma, della stessa legge n. 227/77;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri CEE del 13 ottobre 1986 relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione, aventi durata uguale o superiore ai ventiquattro mesi, che beneficiano di sostegno pubblico;

Considerato che l'intervenuto consolidamento della normativa internazionale in un testo unico recepito dalla soprarichiamata decisione del Consiglio dei Ministri CEE del 13 ottobre 1986, unitamente alle intese più di recente raggiunte in ambito OCSE allo scopo di rafforzare trasparenza e disciplina del credito all'esportazione, rende possibile se non opportuna la *reductio ad unum* delle varie disposizioni nel tempo emanate da questo Ministero;

Ritenuta l'esigenza, in più del mero coordinamento formale di quanto precedentemente disposto, di procedere ad alcune modifiche e variazioni in relazione alle mutate condizioni nelle operazioni di esportazione con pagamento dilazionato sul mercato internazionale;

Ritenuta altresì l'urgenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

OPERAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1977, N. 227, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E DELL'ART. 22 DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 1981, N. 251, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 394.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18, quarto comma, 19, secondo comma, e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, nonché dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, l'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato all'esportazione con pagamento differito di cui al primo comma dello stesso art. 18 nonché sulle operazioni effettuate dai soggetti di cui ai citati articoli 24 della legge n. 227/77, e successive modificazioni ed integrazioni, e 22 del decreto-legge n. 251/1981 è regolato secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Modalità d'intervento del Mediocredito centrale

Sono ammissibili all'intervento del Mediocredito centrale le operazioni di credito all'esportazione realizzate sotto la forma di credito fornitore o di credito finanziario, sempreché la dilazione accordata alla controparte estera sia superiore a diciotto mesi e la durata massima non sia superiore a quella stabilita dalle intese internazionali.

L'intervento del Mediocredito centrale è, di regola, effettuato in lire e copre la differenza tra il tasso globale di riferimento delle operazioni, costituito dal costo della raccolta maggiorato dell'eventuale commissione onnicomprensiva, e il tasso di interesse a carico del debitore comunque non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui ai successivi articoli 18, 19, 27 e 29. Tale intervento può esplicarsi nella forma del contributo agli interessi, dell'anticipazione e del risconto.

Il contributo in conto interessi può essere corrisposto in via annuale o semestrale anticipata o posticipata, può comunque essere corrisposto secondo la stessa cadenza stabilita nel contratto di finanziamento perfezionato con gli istituti e le banche nazionali od esteri.

L'intervento nella forma dell'anticipazione o del risconto o nella forma mista del contributo agli interessi e del risconto o dell'anticipazione è effettuato in misura tale da assicurare all'istituto di credito un rendimento pari a quello che l'istituto stesso realizzerebbe per i finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi.

Nei casi in cui l'intervento del Mediocredito centrale si esplichi nella forma mista, la misura dell'intervento stesso non può eccedere quella singolarmente considerata per il contributo agli interessi e per il risconto o l'anticipazione.

La scelta tra le diverse forme di intervento è effettuata dal Mediocredito centrale in relazione alle disponibilità di cassa al momento dell'erogazione.

L'intervento del Mediocredito centrale decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento sempreché il richiedente abbia trasmesso la necessaria documentazione. Detto intervento può tuttavia avere decorrenza anteriore per le commissioni d'uso di cui al successivo art. 20, secondo comma, in relazione alla natura delle stesse, nei limiti ritenuti congrui.

Art. 3.

Intervento del Mediocredito centrale sulle esportazioni infracomunitarie

I tassi minimi di interesse da assumere a base dell'intervento del Mediocredito centrale per le operazioni di credito all'esportazione nell'area della Comunità economica europea sono determinati nelle misure previste dalle decisioni e direttive comunitarie e variano in relazione al variare di detta normativa.

In conformità ai vigenti accordi comunitari l'intervento del Mediocredito centrale si effettua nella forma dell'anticipazione o del risconto. I tassi di anticipazione e di risconto sono pari al tasso ufficiale di sconto.

In attuazione di decisioni e direttive comunitarie il Ministero del tesoro comunica disposizioni di applicazione ed eventuali variazioni.

Art. 4.

Commissioni onnicomprensive

Agli istituti ed aziende di credito nazionali che effettuano operazioni di credito all'esportazione viene riconosciuta una commissione onnicomprensiva determinata di volta in volta sulla base delle condizioni di mercato, della natura dell'operazione e del relativo rischio. Tale commissione non potrà essere superiore alla percentuale fissata con apposito decreto del Ministro del tesoro.

Art. 5.

Crediti finanziari concessi dal Mediocredito centrale

I crediti finanziari concessi dal Mediocredito centrale, da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere, previsti dall'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere assistiti dal contributo agli interessi a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

Qualora ai fini della concessione dei crediti finanziari di cui al precedente comma, il Mediocredito centrale si avvalga di mezzi finanziari propri, il tasso di impiego dei predetti mezzi sarà pari al tasso di interesse posto a carico della controparte estera.

Per gli oneri connessi con i finanziamenti effettuati ai sensi del precedente primo comma mediante provvista attinta sui mercati finanziari interno ed esteri o internazionale, ovvero con mezzi propri, è riconosciuta al Mediocredito centrale una commissione onnicomprensiva nella misura percentuale fissata con decreto del Ministro del tesoro di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Deroghe

Per le operazioni di esportazione nei Paesi della Comunità economica europea — nei casi in cui gli operatori italiani si trovino in presenza di concorrenza estera di Paesi terzi alla Comunità, accertabile con idonea documentazione, che pratichi condizioni di credito particolarmente agevolate — il Ministero del tesoro, nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, può autorizzare il Mediocredito centrale ad effettuare interventi agevolativi in deroga a quanto previsto dal precedente art. 3.

Per le operazioni di esportazione in Paesi diversi da quelli della Comunità economica europea — nei casi in cui gli operatori italiani si trovino in presenza di concorrenza estera, accertabile con idonea documentazione, che pratichi condizioni di credito particolarmente agevolate — il Ministero del tesoro, nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, può autorizzare il Mediocredito centrale ad effettuare interventi agevolativi in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, primo comma, 18, 19, 27 e 29 del presente decreto.

Sulla base di esigenze di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni di rilevante importo, il Ministero del tesoro può autorizzare condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale tendenti a contenere l'onere per l'agevolazione dei crediti all'esportazione in deroga a quanto stabilito dal presente decreto.

Capo II

APPRONTAMENTO DELLA FORNITURA

Sezione I - *Disposizioni comuni*

Art. 7.

Condizioni dell'intervento del Mediocredito centrale

L'intervento del Mediocredito centrale per le operazioni di cui al precedente art. 1 può essere concesso anche nella fase di approntamento della fornitura qualora il periodo di approntamento non sia inferiore a sei mesi.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma del presente articolo la durata del periodo di approntamento verrà calcolata dalla data alla quale risultano sostenuti i primi costi o a partire dalla data di entrata in vigore dei singoli contratti di fornitura, se successiva, sino alla data contrattualmente prevista per il completamento della fornitura.

L'esportatore, qualora sia accertata la mancata esecuzione totale o parziale della fornitura per inadempienza contrattuale o per causa a lui imputabile, è tenuto a rimborsare al Mediocredito centrale direttamente o tramite l'intermediario creditizio l'importo dei contributi percepiti maggiorati degli interessi calcolati al tasso appropriato di mercato.

Art. 8.

Tempi dell'intervento del Mediocredito centrale

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle forme previste dal presente capo, decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento, sempreché i costi finanziati siano stati sostenuti o, nel caso previsto dal successivo art. 10, la relativa quota di fornitura sia stata approntata e a condizione che il richiedente abbia trasmesso la necessaria documentazione.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura cessa alla data della materiale esportazione accertata mediante idonea documentazione.

La durata dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale non può superare i tre anni. Il Mediocredito centrale può prorogare la durata dell'intervento agevolativo fino a un massimo di sei mesi qualora la materiale esportazione debba essere ritardata per cause di forza maggiore direttamente connesse con l'operazione.

Sezione II - *Forme delle operazioni*

Art. 9.

Finanziamenti concessi a fronte di costi sostenuti

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale sui finanziamenti concessi agli operatori nazionali a fronte dei costi sostenuti nella fase di approntamento della fornitura, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, è riferito all'importo dei costi sostenuti dall'esportatore e direttamente inerenti alla fornitura, dedotti i pagamenti anticipati.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale può essere effettuato anche in più soluzioni in fase di progressivo approntamento della fornitura.

Il Mediocredito centrale può effettuare eventuali verifiche o controlli ai fini dell'accertamento dei costi sostenuti o dello stato dei lavori eseguiti.

Art. 10.

Finanziamenti concessi a fronte di pagamenti effettuati

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere esteso alla fase di approntamento della fornitura con decorrenza anteriore alla materiale esportazione. Tale intervento ha luogo a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero anche se depositati presso una banca nazionale od estera oppure di idonea documentazione che evidenzi l'impegno ad effettuare pagamenti sulla base della realizzazione della fornitura a termini del contratto di fornitura stesso o della convenzione di credito.

TITOLO II

OPERAZIONI CON PROVVISTA SUL MERCATO INTERNO DA EFFETTUARE DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO TERMINE DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949.

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11.

Tasso di cambio

Le erogazioni del Mediocredito centrale, nel caso di effetti espressi in valuta estera, si effettuano in lire al tasso di cambio medio indicato dall'Ufficio italiano dei cambi valevole due giorni utili prima dell'erogazione del finanziamento da parte degli istituti di credito.

In caso di chiusura del mercato dei cambi si applica provvisoriamente il tasso di cambio medio degli ultimi due giorni di apertura del mercato con conguaglio da effettuare al cambio del primo giorno di riapertura ufficiale del mercato stesso.

Art. 12.

Rischio di cambio

Per le operazioni di credito finanziario in valuta estera concesso dagli istituti di credito il tasso globale di riferimento è maggiorato della quota corrispondente all'eventuale onere connesso al pagamento del premio assicurativo per rischio di cambio. L'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dell'onere predetto sarà compiuto dal Mediocredito centrale che provvederà ad effettuare il rimborso agli istituti di credito.

Capo II

OPERAZIONI CON PROVVISTA A TASSO FISSO

Art. 13.

Tasso di riferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissione di obbligazioni a tasso fisso, il tasso di riferimento da assumere a base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dello stesso art. 18, è determinato in base:

a) al costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione onnicomprensiva di cui al precedente art. 4 riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 14.

Costo della provvista

Il costo della provvista si modifica automaticamente sulla base delle variazioni registrate nel costo della raccolta obbligazionaria a tasso fisso effettuata dagli istituti di credito mobiliare. La misura del costo stesso rapportata ad anno viene determinata mensilmente ed è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente a quello in cui viene effettuata la segnalazione.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi è resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto.

Capo III

OPERAZIONI CON PROVVISTA A TASSO VARIABILE

Art. 15.

Tasso di riferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissione di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile nonché con emissione di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi, il tasso di riferimento da assumere a base dell'intervento del Mediocredito centrale è determinato in base:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione onnicomprensiva di cui al precedente art. 4 riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 16.

Costo della provvista

Il costo della provvista si modifica automaticamente sulla base delle variazioni registrate nel costo della raccolta obbligazionaria a tasso variabile effettuata dagli istituti di credito mobiliare. La misura del costo stesso rapportata ad anno viene determinata semestralmente ed è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati al 30 aprile ed al 31 ottobre di ogni anno relativi alle cedole dei soli titoli obbligazionari a tasso variabile autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di godimento alle stesse date con pesi pari al capitale residuo dei corrispondenti titoli in circolazione.

La variazione o la conferma del costo medio come sopra comunicata è resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto.

L'ammontare dell'agevolazione varia per ciascuna scadenza in relazione al nuovo costo della provvista che viene conseguentemente a determinarsi.

Art. 17.

Ammissione all'intervento e verifica della natura della provvista

Ai fini del riconoscimento del contributo, gli istituti di credito devono espressamente richiedere al Mediocredito centrale per ogni operazione agevolabile l'ammissione all'intervento in base al presente capo comunicando che il finanziamento è stato effettuato con provvista a tasso variabile, in tal caso detto regime deve essere applicato per tutta la durata dell'operazione di finanziamento.

Il Mediocredito centrale verifica periodicamente che a fronte della consistenza dei finanziamenti agevolati all'esportazione cui si applica il tasso di riferimento variabile in base al presente capo corrisponda, per ogni istituto di credito, un volume non inferiore di fondi raccolti con gli strumenti indicati al precedente art. 15. Su eventuali carenze che dovessero temporaneamente manifestarsi si applica il minore tra il tasso di riferimento calcolato secondo il presente capo e la media degli ultimi tre tassi di riferimento determinati per finanziamenti effettuati con raccolta a tasso fisso ferma restando la facoltà per il Mediocredito centrale di richiedere la definitiva trasformazione del sistema di intervento da tasso variabile a tasso fisso su singole operazioni in essere.

Capo IV

OPERAZIONI CON DILAZIONE DI PAGAMENTO SUPERIORE AI DICIOTTO E INFERIORE AI VENTIQUATTRO MESI

Art. 18.

Tassi minimi di interesse

I tassi minimi di interesse per le operazioni di cui al presente capo sono determinati con periodicità mensile a decorrere dal giorno 15 di ogni mese in relazione al

variare del rendimento medio effettivo di un campione di buoni del Tesoro poliennali rilevato sul mercato secondario dal primo all'ultimo giorno utile del mese immediatamente precedente a quello di inizio della vigenza ed è portato a conoscenza degli interessati mediante apposita comunicazione al sistema bancario.

Capo V

OPERAZIONI CON DILAZIONE DI PAGAMENTO UGUALE O SUPERIORE AI VENTIQUATTRO MESI

Art. 19.

Tassi minimi di interesse

I tassi minimi di interesse per le operazioni di credito all'esportazione di cui al presente capo effettuate con raccolta di mezzi finanziari in lire sono determinati nelle misure previste dalle decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali e variano in relazione al variare di detta normativa.

In attuazione di decisioni e direttive comunitarie e di accordi internazionali il Ministero del tesoro comunica disposizioni di applicazione ed eventuali variazioni.

TITOLO III

OPERAZIONI CON PROVVISTA SUI MERCATI ESTERI E SU QUELLO INTERNAZIONALE

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20.

Costo della provvista

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, nonché dall'art. 25 della legge 29 luglio 1981, n. 394, il Mediocredito centrale verifica la congruità della raccolta sull'estero effettuata dagli intermediari, finanziatori o dagli altri operatori rispetto a quelle al momento prevalenti sul mercato, utilizzando le informazioni e gli indicatori più opportuni ivi comprese le condizioni al momento prevalenti relative a operazioni similari.

Il Mediocredito centrale determina il costo effettivo di cui al precedente comma tenendo conto di tutte le commissioni d'uso. L'eventuale commissione d'impegno può essere riconosciuta per il periodo ritenuto congruo in relazione ai previsti tempi di utilizzo.

Qualora la raccolta di fondi avvenga a tassi variabili, l'ammontare dell'agevolazione varia per ciascuna scadenza in relazione al nuovo costo della provvista che viene conseguentemente a determinarsi.

Art. 21.

Tasso di cambio

Le erogazioni in lire del Mediocredito centrale, si effettuano al tasso di cambio medio indicato dall'Ufficio italiano dei cambi valevole due giorni utili prima dell'erogazione dei contributi ovvero dalla data di decorrenza dell'intervento agevolativo.

In caso di chiusura del mercato dei cambi si applica provvisoriamente il tasso di cambio medio degli ultimi due giorni di apertura del mercato con conguaglio da effettuare al cambio del primo giorno di riapertura ufficiale del mercato stesso.

Art. 22.

Operazioni effettuate con prestiti esteri ottenuti da intermediari creditizi

Gli intermediari creditizi debbono comunicare al Mediocredito centrale il costo della raccolta effettuata sull'estero di cui al precedente art. 20 e tutti i dati idonei ad accertare la congruità delle condizioni medesime.

Al costo come sopra stabilito deve essere aggiunta la commissione onnicomprensiva di cui al precedente art. 4.

Art. 23.

Finanziamenti direttamente ottenuti all'estero dagli operatori nazionali

Gli operatori nazionali che abbiano direttamente ottenuto finanziamenti all'estero debbono comunicare al Mediocredito centrale il costo dell'indebitamento di cui al precedente art. 20 e tutti i dati idonei ad accertare la congruità delle condizioni medesime.

Per tali finanziamenti non è riconosciuta alcuna commissione.

Il contributo agli interessi corrisposto dal Mediocredito centrale non può, in ogni caso, essere superiore a quello che sarebbe riconosciuto nelle stesse circostanze agli intermediari creditizi per le operazioni effettuate con prestiti esteri di cui al precedente art. 22.

Art. 24.

Finanziamenti direttamente concessi da istituti e banche esteri nonché finanziamenti direttamente ottenuti all'estero da acquirenti e committenti esteri.

Gli istituti, le banche ed i committenti esteri debbono comunicare al Mediocredito centrale le condizioni dei finanziamenti di cui al precedente art. 20 e tutti i dati idonei ad accertare la congruità delle condizioni medesime.

Per tali finanziamenti non è riconosciuta alcuna commissione.

Il contributo agli interessi corrisposto dal Mediocredito centrale non può, in ogni caso, essere superiore a quello che sarebbe riconosciuto nelle stesse circostanze agli intermediari creditizi per le operazioni effettuate con prestiti esteri di cui al precedente art. 22.

Art. 25.

Operazioni di smobilizzo sull'estero

a) Nel caso di operazioni di smobilizzo sull'estero di crediti assistiti da titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento, il Mediocredito centrale determina il costo complessivo dello smobilizzo, verificando la relativa congruità secondo le modalità di cui al precedente art. 20.

Nel caso in cui l'operazione di smobilizzo sia effettuata da un intermediario creditizio, al costo come sopra stabilito deve essere aggiunta la commissione onnicomprensiva di cui al precedente art. 4.

Nel caso in cui le operazioni di smobilizzo siano effettuate direttamente dagli operatori nazionali non è riconosciuta alcuna commissione ed il contributo agli interessi non può, in ogni caso, essere superiore a quello che verrebbe riconosciuto nelle stesse circostanze agli intermediari creditizi.

b) Nel caso di operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali, rilasciati dai debitori esteri direttamente all'ordine degli stessi intermediari, il Mediocredito centrale determina il costo dello smobilizzo, verificando la relativa congruità secondo le modalità di cui al precedente art. 20.

Al costo come sopra stabilito deve essere aggiunta la commissione onnicomprensiva di cui al precedente art. 4.

Art. 26.

Operazioni di locazioni finanziarie

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale ai sensi degli articoli 18 e 24, secondo comma, lettera *b*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere accordato nel caso di operazioni di locazioni finanziarie, nelle forme previste per le operazioni di credito all'esportazione.

Capo II

OPERAZIONI CON DILAZIONE DI PAGAMENTO SUPERIORE AI DICIOTTO E INFERIORE AI VENTIQUATTRO MESI

Art. 27.

Tassi minimi di interesse

I tassi minimi di interesse per le operazioni di cui al presente capo sono determinati con periodicità mensile a decorrere dal giorno 15 di ogni mese in relazione al variare della media mensile dei tassi interbancari sulle eurodivise a sei mesi riferite ad ogni valuta per la quale viene stabilito il tasso di interesse commerciale di riferimento.

Tale media è calcolata dall'Ufficio italiano dei cambi e prende in considerazione i tassi interbancari sulle eurodivise rilevati dal primo all'ultimo giorno utile del mese immediatamente precedente a quello di inizio della vigenza ed è portata a conoscenza degli interessati mediante apposita comunicazione al sistema bancario.

Art. 28.

Smobilizzo sull'estero di crediti assistiti da lettera di credito irrevocabile

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale può essere accordato sulle operazioni di cui al presente capo anche nel caso di smobilizzo sull'estero di crediti assistiti da lettera di credito irrevocabile rilasciata da banca estera per conto del beneficiario della dilazione di pagamento.

Il Mediocredito centrale determina il costo dello smobilizzo, verificando la relativa congruità nel contesto delle condizioni al momento prevalenti per tale tipo di operazioni.

Nel costo effettivo di cui al precedente comma verrà tenuto conto oltre che dei costi di cui al precedente art. 20 anche di tutte le commissioni d'uso relative alla conferma della lettera di credito.

Capo III

OPERAZIONI CON DILAZIONE DI PAGAMENTO UGUALE O SUPERIORE AI VENTIQUATTRO MESI

Art. 29.

Tassi minimi di interesse

I tassi minimi di interesse per le operazioni di credito all'esportazione di cui al presente capo sono determinati nelle misure previste dalle decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali e variano al variare di detta normativa.

In attuazione di decisioni e direttive comunitarie e di accordi internazionali, il Ministero del tesoro comunica disposizioni di applicazione ed eventuali variazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Il presente decreto annulla e sostituisce:

decreto 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978;

decreto 2 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979;

decreto 4 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1979;

decreto 1° giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979;

decreto 16 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980;

decreto 17 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1980;

decreto 3 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981;

decreto 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981;

decreto 16 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981

decreto 20 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981;
decreto 28 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981;
decreto 8 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1981;
decreto 11 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981;
decreto 28 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982;
decreto 28 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;
decreto 29 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1982;
decreto 9 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 16 settembre 1982;
decreto 13 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982;
decreto 24 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1983;
decreto 7 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1983;
decreto 19 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 2 febbraio 1984;
decreto 29 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1985;
decreto 16 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 25 maggio 1985;
decreto 9 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985;
decreto 29 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1985;
decreto 3 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1986;
decreto 28 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 1986;
decreto 24 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1986;
decreto 9 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 1986;
decreto 5 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1987;
decreto 5 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987;
decreto 30 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1987.

Art. 31.
Entrata in vigore

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1988
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 18, quarto comma, 19, secondo comma e 24 (come modificato dall'art. 25 del D.L. 28 maggio 1981, n. 251) della legge 24 maggio 1977, n. 227, è il seguente:

«Art. 18, quarto comma. — Le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista».

«Art. 19, secondo comma. — Le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

«Art. 24. In estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere, agli operatori nazionali che ottengono finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori, un contributo agli interessi la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge.

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:

a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente legge;

b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) ed *n*) del precedente art. 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a diciotto mesi;

c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonché l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati».

Si ritiene inoltre opportuno riportare il testo dell'art. 15, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*), *h*) ed *n*) e dell'art. 18, primo comma, della legge 25 maggio 1977, n. 227, nonché dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, richiamati dagli articoli 18, quarto comma, e 24 della legge n. 227/1977 sopra trascritti:

«Art. 15, primo comma, legge n. 227/1977. — Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

a) esportazioni di merci relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;

b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;

c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;

(Omissis);

f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'art. 14;

g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'art. 14;

h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo art. 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'art. 14;

(Omissis);

n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al numero 12) dell'art. 14».

«Art. 18, primo comma, legge n. 227/1977. — L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua, con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*), *h*) ed *n*) dell'art. 15 della presente legge».

«Art. 2, legge n. 265/1962. — L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti e delle aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie per operazioni di credito da essi effettuare ai sensi delle menzionate leggi.

L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di cui al comma precedente:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiuto dagli istituti ed aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti istituti ed aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;

d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dall'esecuzione di lavori all'estero e da studi o progettazioni;

e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera *d*);

f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In sostituzione od a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformità alle leggi indicate dal medesimo primo comma».

— Il testo dell'art. 22, quarto comma, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, aggiunto con la legge di conversione, è il seguente:

«Art. 22. — Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera *g*), nonché dell'art. 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'art. 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227».

— Il testo dell'art. 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, richiamato dall'art. 22, quarto comma, sopra trascritto, è il seguente:

«Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati».

— Dell'accordo sulle linee direttrici in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, recepito con decisione del Consiglio delle Comunità europee del 13 ottobre 1986, si ritiene utile riportare il testo dei paragrafi 1, 3, 4, 5, 9 e 11:

«1. TRANSAZIONI RELATIVE A CREDITI ALL'ESPORTAZIONE OGGETTO DELL'ACCORDO.

a) I partecipanti applicano le linee direttrici definite nel presente accordo informale ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con un periodo di rimborso pari o superiore a due anni, relativi a contratti di vendita di beni e/o servizi oppure a locazioni finanziarie equivalenti a tali vendite.

b) In conformità del paragrafo 9 linee direttrici particolari si applicano ai seguenti settori:

1) navi;
2) centrali nucleari;
3) centrali non nucleari;
4) stazioni terrestri per comunicazioni via satellite;
5) aeromobili.

c) Il presente accordo non si applica ai crediti relativi alle esportazioni di:

1) attrezzature militari;
2) prodotti agricoli».

3. VERSAMENTI IN CONTANTI.

I partecipanti chiedono agli acquirenti di beni e servizi esportati che ricevono crediti all'esportazione con sostegno pubblico di effettuare, non oltre il punto di partenza del credito, versamenti in contanti pari ad almeno il 15% del valore del contratto di esportazione. I partecipanti non concedono per tali versamenti in contanti alcun sostegno pubblico se non in forma di assicurazione e di garanzia contro i rischi abitualmente coperti sino al punto di partenza del credito.

4. RIMBORSO.

I partecipanti applicano le seguenti linee direttrici per quanto riguarda il rimborso di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in forma di credito diretto, rifinanziamento, contributo in conto interessi, garanzia o assicurazione.

a) *Periodo massimo di rimborso.*

Alle categorie di Paesi di destinazione, si applicano i seguenti periodi massimi di rimborso. Il contratto di credito all'esportazione e i documenti allegati non devono consentire la proroga del periodo di rimborso:

Paesi	Periodi massimi di rimborsi
Categoria I - Paese relativamente ricco	5 anni, ma 8 anni e mezzo previa notifica preventiva in conformità del paragrafo 14, lettera *b*), punto 1).
Categoria II - Paese intermedio	8 anni e mezzo, ma 10 anni per i Paesi a cui si applicano le disposizioni di cui alla nota (2) al paragrafo 5.
Categoria III - Paese relativamente povero	10 anni.

b) *Rimborso del capitale e pagamento degli interessi.*

1) Il capitale di un credito all'esportazione è di norma rimborsato in rate uguali e regolari con frequenza almeno semestrale, la prima delle quali non oltre sei mesi dal punto di partenza del credito. In caso di locazioni finanziarie può essere applicata la stessa procedura per l'importo del solo capitale oppure per l'importo complessivo del capitale e degli interessi.

2) Gli interessi di cui al paragrafo 5 seguente non sono di norma capitalizzati durante il periodo di rimborso; tali interessi devono essere corrisposti con frequenza almeno semestrale e per la prima volta non oltre sei mesi dal punto di partenza del credito.

3) Qualora non intendano seguire le prassi normali per il rimborso del capitale oppure per il pagamento degli interessi di cui ai punti 1) e 2), i partecipanti devono darne notifica preventiva in conformità della procedura definita nel paragrafo 14, lettera *b*), punto 1).

5. TASSI D'INTERESSE MINIMI.

I partecipanti che forniscono un sostegno pubblico in forma di credito diretto, rifinanziamento oppure contributo in conto interessi devono applicare i seguenti tassi di interesse minimi:

a) *Griglia di tassi di interesse minimi:*

1) Tasso d'interesse minimo/periodo massimo di rimborso. Fatto salvo il disposto di cui alla lettera *b*) del presente paragrafo, dal 15 gennaio 1985 e fino a quando verranno modificati in conformità del punto 2), si applicano i seguenti tassi di interesse minimi annui:

Periodi massimi di rimborso (numero di anni)

Paesi beneficiari	2-5	oltre 5 a 8,5	oltre 8,5 a 10
Cat. I	DSP (1) + 205 punti di base	DSP + 230 punti di base	non applicabile
Cat. II	DSP + 75 punti di base	DSP + 125 punti di base	non applicabile (2)
Cat. III	DSP — 10 punti di base	DSP — 10 punti di base	DSP — 10 di base

2) I suddetti tassi minimi di interesse annui sono riesaminati ogni sei mesi e adeguati in conformità del metodo seguente.

(Omissis).

b) *Tassi di interesse minimi per le valute con un tasso di interesse commerciale di riferimento.*

Se i tassi di interesse commerciali nella valuta nazionale di un Paese partecipante scendono al di sotto del rispettivo minimo di cui alla lettera *a*), punto 1, ogni partecipante può fornire un pubblico sostegno per crediti all'esportazione in quella valuta che produce un interesse a tassi inferiori a quelli definiti nella lettera *a*), punto 1, sempre che il tasso d'interesse applicato per il credito all'esportazione che viene finanziato per intero o in parte con un contributo pubblico del genere non sia inferiore al tasso d'interesse commerciale di riferimento per la valuta in questione aumentato di 20 punti di base.

c) *Scelta del tasso d'interesse.*

I partecipanti non possono prendere provvedimenti tali da autorizzare le banche ad offrire durante la durata di un prestito a tasso variabile il minore tra i seguenti tassi: 1) il TICR (al momento del contratto originale); 2) il tasso fissato nell'accordo; oppure 3) il tasso di mercato a breve termine.

NOTE AL PAR. 5:

(1) *Omissis.*

(2) Per i Paesi classificati nella categoria III sino al 6 luglio 1982 e classificati in seguito nella categoria II, il periodo massimo del rimborso è pari a 10 anni, con un tasso minimo d'interesse per il periodo di rimborso da 8,5 sino a 10 anni pari alle condizioni applicabili per un periodo compreso tra 5 e 8,5 anni.

9. SETTORI SPECIALI.

I partecipanti applicano linee direttrici particolari ai seguenti settori.

a) *Navi.*

Le linee direttrici del presente accordo si applicano alle navi non contemplate dall'accordo OCSE sui crediti all'esportazione di navi (allegato II). Saranno proseguite iniziative volte a definire un regime comune per tutti i tipi di navi. Finché non saranno state definite tali disposizioni comuni, se per qualsiasi tipo di nave oggetto dell'accordo OCSE e quindi non contemplato nelle presenti linee direttrici un partecipante intende sostenere condizioni più favorevoli di quelle consentite dal presente accordo, deve informarne tutti gli altri partecipanti secondo la procedura di cui al paragrafo 14, lettera *b*), punto 1.

b) *Centrali nucleari.*

Si applicano le disposizioni del presente accordo, fatta eccezione per alcuni casi in cui queste ultime sono sostituite dalle corrispondenti disposizioni dell'accordo settoriale sui crediti alle esportazioni per centrali nucleari che integra le presenti linee direttrici (allegato III).

c) *Centrali non nucleari.*

Si applicano le condizioni del presente accordo, ad eccezione del periodo massimo di rimborso che sarà di 12 anni. Un partecipante che intenda sostenere un credito con periodo di rimborso superiore a cinque anni in transazioni con Paesi della categoria I oppure con un periodo di rimborso superiore al termine massimo corrispondente fissato nel paragrafo 4, lettera *a*), per i Paesi della categoria II e III, ne dà notifica preventiva in conformità della procedura di cui al paragrafo 14, lettera *b*), punto 1.

d) *Stazioni terrestri per comunicazioni via satellite.*

Si applicano le condizioni del presente accordo, fatta eccezione per quanto riguarda il periodo massimo di rimborso che a prescindere dal Paese, non deve superare otto anni, vale a dire il termine massimo fissato nell'accordo OCSE sui crediti alle esportazioni di stazioni terrestri per comunicazioni via satellite (allegato IV).

e) *Aerei.*

Si applicano le condizioni del presente accordo, ad eccezione di determinati casi, in cui queste ultime saranno sostituite dalle disposizioni corrispondenti dell'accordo settoriale sugli aeromobili civili che integra le presenti linee direttrici (allegato V).

11. ALLINEAMENTO.

Ciascun partecipante ha la facoltà di allinearsi alle modalità e alle condizioni di credito oggetto di notifica a norma del paragrafo 14, nonché alle condizioni ed alle modalità di credito offerte da un non partecipante.

(Omissis)».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), è il seguente:

«Art. 6. — I provvedimenti concernenti la materia del risparmio e credito, disciplinata nel R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, e quelli relativi al controllo e alla vigilanza sugli enti elencati nell'art. 1 del suddetto R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito — ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza — il Comitato interministeriale».

Nota all'art. 1:

Per il testo delle disposizioni alle quali il presente articolo fa rinvio si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

Si ritiene utile riportare il testo dell'art. 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

«Art. 92. — 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinare regioni della Repubblica federale in Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;

d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 22 del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è il seguente:

«Art. 3. — Il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dai seguenti commi:

"È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.

(Omissis)"».

— Per il testo dell'art. 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 265, richiamato nell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sopra trascritto, si veda nelle note alle premesse.

Nota agli articoli 9 e 10:

Per il testo degli articoli 18 e 24 della legge n. 227/1977 si veda nelle note alle premesse.

Nota agli articoli 13 e 15:

Per il testo del quarto comma dell'art. 18 della legge n. 227/1977 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 16:

Il testo dell'art. 44 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, così come modificato dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è il seguente:

«Art. 44. — Gli istituti di cui all'art. 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, né possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione della Banca d'Italia, salva l'applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano».

L'art. 41, cui rinvia l'art. 44 sopra riportato, elenca gli Istituti per la raccolta del risparmio a medio e lungo termine relativamente ai quali sono deferite al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio le attribuzioni prima spettanti ai singoli Ministeri.

L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 rende applicabili, tra le altre, le disposizioni del titolo VI, cui appartiene l'art. 44 di cui si tratta, del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 a tutti gli istituti o enti costituiti o da costituire con lo scopo della raccolta del risparmio a medio e lungo termine, pur non compresi tra quelli indicati nell'art. 41 del medesimo regio decreto-legge».

Nota all'art. 20:

Per il testo delle disposizioni alle quali il presente articolo fa rinvio si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 26:

Per il testo degli articoli 18 e 24 della legge n. 227/1977 si veda nelle note alle premesse

88G0175

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 aprile 1988.

Rinnovo all'unità sanitaria locale n. 30 di Siena dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica oculistica dell'Università di Siena sita nel presidio ospedaliero «Nuovo policlinico Le Scotte».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 30 di Siena, in data 11 marzo 1983, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica oculistica dell'Università di Siena sita nel presidio ospedaliero «Nuovo policlinico Le Scotte» dell'unità sanitaria locale n. 30 di Siena;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 1° ottobre 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 novembre 1987;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi e trapianti di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La clinica oculistica dell'Università degli studi di Siena sita nel presidio ospedaliero «Nuovo policlinico Le Scotte» della U.S.L. n. 30 di Siena è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso le sale operatorie della clinica oculistica dell'Università degli studi di Siena, sita nel presidio ospedaliero «Nuovo policlinico Le Scotte» della U.S.L. n. 30 di Siena, anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di cui al punto *b*) del precitato art. 1, debbono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica oculistica dell'Università di Siena, sita nel presidio ospedaliero «Nuovo policlinico Le Scotte» della U.S.L. n. 30 di Siena.

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite in équipe dai seguenti sanitari:

Frezzotti prof. Renato, professore di ruolo ordinario di clinica oculistica, direttore dell'istituto di scienze oftalmologiche dell'Università degli studi di Siena;

Bardelli prof. Anna Maria, professore di ruolo ordinario di oftalmologia pediatrica dell'Università degli studi di Siena;

Bonanni prof. Raffaele, professore di ruolo associato in ottica fisiopatologica dell'Università degli studi di Siena;

Maccari prof. Antonio, assistente universitario con qualifica di aiuto dell'Università degli studi di Siena;

Molinelli prof. Giorgio, assistente universitario con qualifica di aiuto dell'Università degli studi di Siena;

Malandrini dott. Franco, assistente ospedaliero della U.S.L. n. 30 di Siena;

Troiano dott. Maria Josè, aiuto ospedaliero della U.S.L. n. 30 di Siena;

Motolese dott. Edoardo, ricercatore universitario con qualifica di aiuto dell'Università degli studi di Siena;

Nuti dott. Alessandro, ricercatore universitario con qualifica di aiuto dell'Università degli studi di Siena;

Polito dott. Ennio, aiuto ospedaliero della U.S.L. n. 30 di Siena;

Caporossi dott. Aldo, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Morocutti dott. Augusto, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Lasorella dott. Giacomo, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Barberi dott. Luigi, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Pannini dott. Simone, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Leone dott. Raffaele Luigi, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Mittica dott. Vincenzo, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Casini dott. Piero, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Menicacci dott. Felice, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Malpassi dott. Claudio, ricercatore dell'Università degli studi di Siena.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite in équipe dai seguenti sanitari:

Frezzotti prof. Renato, professore di ruolo ordinario di clinica oculistica, direttore dell'istituto di scienze oftalmologiche dell'Università degli studi di Siena;

Bardelli prof. Anna Maria, professore di ruolo ordinario di oftalmologia pediatrica dell'Università degli studi di Siena;

Bonanni prof. Raffaele, professore di ruolo associato in ottica fisiopatologica dell'Università degli studi di Siena;

Maccari prof. Antonio, assistente universitario con qualifica di aiuto dell'Università degli studi di Siena;

Molinelli prof. Giorgio, assistente universitario con qualifica di aiuto dell'Università degli studi di Siena;

Malandrini dott. Franco, assistente ospedaliero della U.S.L. n. 30 di Siena;

Troiano dott. Maria Josè, aiuto ospedaliero della U.S.L. n. 30 di Siena;

Motolese dott. Edoardo, ricercatore universitario con qualifica di aiuto dell'Università degli studi di Siena;

Nuti dott. Alessandro, ricercatore universitario con qualifica di aiuto dell'Università degli studi di Siena;

Polito dott. Ennio, aiuto ospedaliero della U.S.L. n. 30 di Siena;

Caporossi dott. Aldo, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Morocutti dott. Augusto, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Lasorella dott. Giacomo, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Barberi dott. Luigi, ricercatore dell'Università degli studi di Siena;

Pannini dott. Simone, ricercatore dell'Università degli studi di Siena.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 30 di Siena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1635

DECRETO 5 aprile 1988.

Autorizzazione all'ente ospedaliero «Spedali civili» di Brescia all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ente ospedaliero regionale «Spedali civili» di Brescia, in data 11 aprile 1984, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale 1° giugno 1978 di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo terapeutico e l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 1° aprile 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 26 gennaio 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero regionale «Spedali civili» di Brescia è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso le sale operatorie della divisione di oculistica degli «Spedali civili» di Brescia anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b*) del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di oculistica degli «Spedali civili» di Brescia.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Quaranta prof. Carlo Alberto, professore ordinario di clinica oculistica, direttore della clinica oculistica, dell'Università degli studi di Brescia;

Bellandi dott. Francesco, aiuto ospedaliero degli «Spedali civili» di Brescia;

Mangili dott. Roberto, aiuto ospedaliero degli «Spedali civili» di Brescia;

Russo dott. Luigi, assistente ospedaliero degli «Spedali civili» di Brescia;

Rossi Brunori dott. Palmira, assistente ospedaliero degli «Spedali civili» di Brescia;

Traverso dott. Paolo, assistente ospedaliero degli «Spedali civili» di Brescia;

Dusatti dott. Sergio, assistente ospedaliero degli «Spedali civili» di Brescia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'ente ospedaliero regionale «Spedali civili» di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1636

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 13 aprile 1988, n. 32.

Regime di importazione di taluni prodotti tessili originari di Malta per gli anni 1988-90.

In attuazione del memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili fra la CEE e Malta, firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1987, si comunicano in allegato le modalità d'importazione da Malta per taluni prodotti tessili relative agli anni 1988-90.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote		
			1988	1989	1990
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T.	—	—	— (1)
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T.	—	—	— (1)
4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP.	—	—	— (1)
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP.	—	—	— (2)
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP.	Non determinata (3)		
8	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP.	Non determinata (3)		

T. = Tonnellate
MP. = Migliaia di pezzi.
(1) Autorizzazione ministeriale con fattura.
(2) Quota CEE - senza ripartizione regionale con certificato d'esportazione.
(3) Solo duplice controllo con certificato di esportazione.

88A1669

CIRCOLARE 13 aprile 1988, n. 33.

Importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan. Limiti quantitativi per gli anni 1988-91.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente Ministero n. 16/87, prot. n. 373212, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan, per comunicare nell'allegato I i limiti quantitativi concernenti l'Italia per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, degli strumenti di flessibilità previsti dal regolamento CEE n. 4134/86 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea del 31 dicembre 1986.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T.	874	875	876	877
	di cui per i tessuti non greggi ne imbianchiti non piu di	T.	63	64	64	64
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T.	2080	2082	2085	2088
	di cui per i tessuti non greggi né imbianchiti non più di	T.	149	150	151	152

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
(*) 4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP.	399	420	443	465
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP.	853	875	901	926
(**) 6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP.	127	136	147	156
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP.	110	116	122	127
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP.	320	339	358	377
10	Guanti a maglia	MP.	1385	1503	1632	1771
12	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	MP.	1321	1400	1477	1562
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o fibre sintetiche artificiali	MP.	137	146	155	163
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP.	198	219	238	257
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP.	84	94	103	113
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP.	17	18	19	20
17	Giacche e giacchette escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	MP.	50	53	56	60
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo esclusi quelli a maglia. Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	T.	108	114	121	128
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T.	12	13	14	15
(*) 21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali	MP.	127	135	143	151
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	T.	618	651	684	720
23	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco non preparati per la vendita al minuto	T.	631	645	658	671
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	MP.	179	193	208	224
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP.	105	110	115	120

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote			
			1988	1989	1990	1991
27	Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna o per ragazza	MP.	119	125	131	138
(a) 28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e shorts (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP.	43	46	50	53
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m. di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili	T.	113	121	129	139
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della cat. 114	T.	729	753	778	802
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T.	4836	4860	4884	4909
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), a maglia, biancheria di qualsiasi tipo a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	T.	68	78	89	101
	di cui per i sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene					
68	Indumenti per bambini piccoli (bebes) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della cat. 88	T.	4	6	8	11
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP.	58	62	67	70
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	T.	20	23	25	27
77	Tute e insiemi da sci, escusi quelli a maglia	T.	13	16	19	22
78	Indumenti, non a maglia, eclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	T.	245	269	290	311
83	Cappotti giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie, 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	T.	64	69	74	79
91	Tende	T.	95	103	112	121
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezze, o in forme determinate, reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	T.	28	31	33	37
	di cui reti in forme determinate per la pesca, costituite da filati, non più di	T.	8	10	12	14
110	Materassi pneumatici, tessuti	T.	266	308	356	397

(*) Sino al 4% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

(**) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini del'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

(a) In aggiunta ai limiti quantitativi indicati, sono state fissate, solamente per l'esportazione delle tute a bretelle (salopettes), dei calzoncini e degli shorts le seguenti quantità specifiche, ripartite nel modo seguente:

	1988	1989	1990	1991
T.	4	5	6	7

88A1668

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 99ª seduta pubblica per martedì 19 aprile 1988, con il seguente

Ordine del giorno:

Alle ore 16, commemorazione del senatore Roberto Ruffilli.

Alle ore 18,30 consegna da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del testo delle sue dichiarazioni.

88A1700

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 13 aprile 1988, ha accettato le dimissioni che gli sono state rassegnate l'11 marzo 1988 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. Giovanni Giuseppe Goria ed ha altresì accettato le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Considerato poi che l'on. dott. Luigi Ciriaco De Mita, deputato al Parlamento, ha accettato l'incarico di comporre il Ministero conferitogli in data 16 marzo 1988, il Presidente della Repubblica lo ha nominato, con decreto in data 13 aprile 1988, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

l'on. prof. Gianni De Michelis, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;*

l'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, *con l'incarico per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;*

l'on. dott. Vito Lattanzio, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Rosa Jervolino Russo, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. prof. Sergio Mattarella, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. Carlo Tognoli, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

il prof. Antonio La Pergola, Ministro senza portafoglio;

il prof. Antonio Ruberti, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

il cons. dott. Antonio Maccanico, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Giulio Andreotti, deputato al Parlamento, *Ministro degli affari esteri;*

l'on. avv. prof. Antonio Gava, deputato al Parlamento, *Ministro dell'interno;*

l'avv. prof. Giuliano Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia;*

l'on. prof. Amintore Fanfani, senatore della Repubblica, *Ministro del bilancio e della programmazione economica;*

l'on. dott. Emilio Colombo, deputato al Parlamento, *Ministro delle finanze;*

l'on. prof. Giuliano Amato, deputato al Parlamento, *Ministro del tesoro;*

l'on. dott. Valerio Zanone, deputato al Parlamento, *Ministro della difesa;*

l'on. prof. Giovanni Galloni, deputato al Parlamento, *Ministro della pubblica istruzione;*

il dott. Enrico Ferri, *Ministro dei lavori pubblici;*

l'on. avv. Calogero Mannino, deputato al Parlamento, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste;*

l'on. dott. Giorgio Santuz, deputato al Parlamento, *Ministro dei trasporti;*

l'on. dott. Oscar Mammì, deputato al Parlamento, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;*

l'on. dott. Adolfo Battaglia, deputato al Parlamento, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;*

l'on. dott. Salvatore Formica, deputato al Parlamento, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale;*

l'ambasciatore Renato Ruggiero, *Ministro del commercio con l'estero;*

l'on. dott. Giovanni Prandini, senatore della Repubblica, *Ministro della marina mercantile;*

l'on. avv. Carlo Fracanzani, deputato al Parlamento, *Ministro delle partecipazioni statali;*

l'on. Carlo Donat Cattin, senatore della Repubblica, *Ministro della sanità;*

il dott. Franco Carraro, *Ministro del turismo e dello spettacolo;*

l'on. Vincenza Bono Parrino, senatore della Repubblica, *Ministro per i beni culturali e ambientali;*

l'on. prof. Giorgio Ruffolo, senatore della Repubblica, *Ministro dell'ambiente.*

Inoltre, con decreto in data 13 aprile 1988, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, l'on. avv. Riccardo Misasi, deputato al Parlamento.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 aprile 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati conferiti i seguenti incarichi ai Ministri senza portafoglio:

all'on. dott. Vito Lattanzio, deputato al Parlamento, *il coordinamento della protezione civile;*

all'on. avv. Rosa Jervolino Russo, senatore della Repubblica, *gli affari sociali;*

all'on. prof. Sergio Mattarella, deputato al Parlamento, *i rapporti con il Parlamento;*

all'on. Carlo Tognoli, deputato al Parlamento, *i problemi delle aree urbane;*

al prof. Antonio La Pergola, *il coordinamento delle politiche comunitarie;*

al prof. Antonio Ruberti, *il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;*

all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, deputato al Parlamento, *la funzione pubblica;*

al cons. dott. Antonio Maccanico, *gli affari regionali ed i problemi istituzionali.*

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati nominati i seguenti Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'on. prof. Giuseppe Galasso, deputato al Parlamento, l'on. dott. Giuseppe Lelio Petronio, senatore della Repubblica, l'on. dott. Angelo Maria Sanza, deputato al Parlamento, e l'on. avv. prof. Learco Saporito, senatore della Repubblica;

agli affari esteri, l'on. Susanna Agnelli, senatore della Repubblica, l'on. Gilberto Bonalumi, senatore della Repubblica, l'on. dott. Giovanni Manzolini, deputato al Parlamento, e l'on. Mario Raffaelli, deputato al Parlamento;

all'interno, l'on. prof. Saverio D'Aquino, deputato al Parlamento, l'on. Franco Fausti, deputato al Parlamento, l'on. Giorgio Postal, senatore della Repubblica, e l'on. prof. Valdo Spini, deputato al Parlamento;

alla grazia e giustizia, l'on. avv. Franco Castiglione, senatore della Repubblica, l'on. avv. Francesco Cattanei, senatore della Repubblica, e l'on. avv. Mario D'Acquisto, deputato al Parlamento;

al bilancio e programmazione economica, l'on. dott. Giuseppe Demitry, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Emilio Rubbi, deputato al Parlamento;

alle finanze, l'on. avv. Stefano De Luca, deputato al Parlamento, l'on. Dino Madaudo, deputato al Parlamento, l'on. avv. Carlo Merolli, deputato al Parlamento, l'on. dott. Carlo Senaldi, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Domenico Susi, deputato al Parlamento;

al tesoro, l'on. avv. Tarcisio Gitti, deputato al Parlamento, l'on. Angelo Pavan, senatore della Repubblica, l'on. Carmelo Pujia, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Maurizio Sacconi, deputato al Parlamento;

alla difesa, l'on. avv. Mauro Bubbico, deputato al Parlamento, l'on. avv. Gaetano Gorgoni, deputato al Parlamento, l'on. Delio Meoli, senatore della Repubblica, e l'on. dott. Giuseppe Pisanu, deputato al Parlamento;

alla pubblica istruzione, l'on. dott. Beniamino Brocca, deputato al Parlamento, l'on. Luigi Covatta, senatore della Repubblica, l'on. prof. Savino Melillo, deputato al Parlamento, e l'on. prof. Giuliano Zoso, deputato al Parlamento;

ai lavori pubblici, l'on. avv. Raffaele Costa, deputato al Parlamento, l'on. Marte Ferrari, deputato al Parlamento, e l'on. Gualtiero Nepi, senatore della Repubblica;

all'agricoltura e foreste, l'on. Francesco Cimino, senatore della Repubblica, e l'on. avv. Giovanni Zarro, deputato al Parlamento;

ai trasporti, l'on. Angelo Gaetano Cresco, deputato al Parlamento, l'on. avv. Alessandro Ghinami, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Piergiovanni Malvestio, deputato al Parlamento;

alle poste e telecomunicazioni, l'on. dott. Giuseppe Astone, deputato al Parlamento, l'on. avv. Vincenzo Sorice, deputato al Parlamento, e l'on. Francesco Tempestini, deputato al Parlamento;

all'industria, commercio e artigianato, l'on. Paolo Babbini, deputato al Parlamento, l'on. Ivo Butini, senatore della Repubblica, l'on. Gianni Ravaglia, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Nicolamaria Sanese, deputato al Parlamento;

al lavoro e previdenza sociale, l'on. Natale Carlotto, senatore della Repubblica, l'on. Silvano Costi, deputato al Parlamento, e l'on. Elio Fontana, senatore della Repubblca;

al commercio con l'estero, l'on. Enrico Ermelli Cupelli, deputato al Parlamento, l'on. dott. Claudio Lenoci, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Alberto Rossi, deputato al Parlamento;

alla marina mercantile, l'on. dott. Filippo Fiorino, deputato al Parlamento;

alle partecipazioni statali, l'on. Giulio Santarelli, deputato al Parlamento;

alla sanità, l'on. dott. Felice Contu, deputato al Parlamento, l'on. prof. Mariapia Garavaglia, deputato al Parlamento, e l'on. avv. Elena Marinucci, senatore della Repubblica;

al turismo e spettacolo, l'on. dott. Antonio Muratore, senatore della Repubblica, e l'on. dott. Luigi Rossi di Montelera, deputato al Parlamento;

ai beni culturali e ambientali, l'on. Gianfranco Astori, deputato al Parlamento;

all'ambiente, l'on. Anna Gabriella Ceccatelli, senatore della Repubblica.

88A1684

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale per la lotta contro l'A.I.D.S., in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1988, registro n. 11 Interno, foglio n. 202, sulla proposta del Ministro dell'interno l'Associazione nazionale per la lotta contro l'A.I.D.S., in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

88A1630

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Luigi Franchi*, di Fornaci (Brescia):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Armonia*, di Como:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ilpea*, di Malgesso (Varese):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni*, con sede in Milano, stabilimenti in Milano, L'Aquila, Palermo, compreso lo stabilimento di Castelletto di Settimo Milanese (Milano), uffici e magazzino di Roma:

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 24 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cascami 1872 (Gruppo Cascami)*, con sede in Milano e stabilimenti in Vigevano (Pavia) e Zuliano (Vicenza):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 21 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Cascami filatura delle Venezie (Gruppo Cascami)*, di Tarcento (Udine):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 21 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Cascami filatura di Jesi (Gruppo Cascami)*, unità di Jesi (Ancona):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 21 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Nuova filatura Cascami Vigevano (Gruppo Cascami)*, con sede in Milano e stabilimento in Vigevano (Pavia):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 21 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Edilpan*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: fallimento in data 25 ottobre 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 19 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. I.T.E. - Industria tecnica Everest*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 4 giugno 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 4 giugno 1985 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Lanificio S. Francesco*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: fallimento in data 25 luglio 1985 - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.r.l. Lanificio S. Francesco*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 24 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 25 luglio 1985 - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Elettromeccanica italiana (Gruppo Telefin)*, con sede in Roma, sede di Roma e unità nazionali:

periodo: dal 3 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Euroelettrica (Gruppo Telefin)*, con sede in Roma, sede ed unità di Roma:

periodo: dal 3 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Elettritalia (Gruppo Telefin)*, con sede in Roma, sede di Roma e unità nazionali:

periodo: dal 3 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Telesud (Gruppo Telefin)*, con sede in Roma, sede di Roma e unità nazionali:

periodo: dal 3 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Editrice romana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: no;
artt. 35 e 37 della legge n. 416/81.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Sporting*, di San Colombano Meldola (Forlì), fallita il 15 gennaio 1987:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.n.c. Tomaificio Nettuno*, di Bacchi Manuela & C., con sede in San Colombano (Forlì), fallita il 15 gennaio 1987:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.r.l. 'C.O.M.A. - Cooperativa operai mobilieri affini*, con sede in Castelfranco Emilia (Modena) e stabilimenti in Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro (Modena):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: riorganizzazione - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. La Campanella di Sassuolo*, con sede in Sassuolo (Modena), fallita il 3 aprile 1986:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
causale: crisi - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *Industria arredamenti Budrio - Società cooperativa a r.l.*, con sede in Budrio (Bologna), per il solo stabilimento di Budrio:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: riorganizzazione - CIPI 16 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Gazebo*, di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), fallita il 18 giugno 1985:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 18 giugno 1988 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 19 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. ACE - Articolo calzature espansi*, di Fognano di Brisighella (Ravenna), fallita il 26 settembre 1985.

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Cenacchi*, di Molinella (Bologna), fallita il 23 aprile 1985:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 23 aprile 1988 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 30 luglio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Superbox maridionale*, con sede in Parma e stabilimento in Giuliano (Napoli):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 6 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fivre*, unità di Pavia:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *Eredi Gnutti metalli*, con sede in Brescia, unità di Brescia e Lumezzane (Brescia):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 26 gennnaio 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Tecnotex*, di Binago (Como), fallita il 4 agosto 1986:

periodo: dal 3 agosto 1987 al 6 febbraio 1988;
causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.p.a. Utensileria italiana Tavolazzi*, di Missaglia (Como), fallita il 14 febbraio 1985:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 14 febbraio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.p.a. Gruppo industriale Agrati Garelli*, con sede e uffici in Monticello Brianza (Como) e stabilimento in Sesto San Giovanni (Milano):

periodo: dal 16 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 16 febbraio 1987.
pagamento diretto: si:

6) *S.p.a. Ercole Marelli nuova elettromeccanica generale*, con sede in Milano e stabilimento in Sesto San Giovanni (Milano):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.d.f. Tessitura serica Libero Bosetti di Bosetti Libero e Merazzi Angela Giulietta*, di Fino Mornasco (Como), fallita il 15 maggio 1986:

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.p.a. Sella G.V.M.* ex *Temsa*, di Corsico (Milano), fallita l'11 dicembre 1984:

periodo: dal 7 settembre 1987 all'11 dicembre 1987 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1981, 23 settembre 1983 e 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'11 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *Ditta Gieffedi di Desio*, (Milano), fallita il 10 maggio 1986:

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.a.s. Alimentari Molteni*, di Ambrogio Molteni di Arcore (Milano), fallita il 17 gennaio 1987:

periodo: dal 19 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 13 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.r.l. Lella sport*, di Corsico (Milano):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti Milano*, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Aermarelli, (Gruppo E. Marelli)*, sede di Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.
Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 4 gennaio 1988, n. 9645.

14) *S.p.a. Aermarelli, (Gruppo E. Marelli)*, sede di Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

15) *S.p.a. Aermarelli, (Gruppo E. Marelli)*, sede di Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

16) *S.p.a. E. Marelli elettromeccanica generale, (Gruppo E. Marelli)*, sede di Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.
Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 4 gennaio 1988, n. 9645.

17) *S.p.a. E. Marelli elettromeccanica generale, (Gruppo E. Marelli)*, sede di Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

18) *S.p.a. E. Marelli elettromeccanica generale, (Gruppo E. Marelli)*, sede di Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

19) *S.p.a. E. Marelli e C. Holding, (Gruppo E. Marelli)*, sede di Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.
Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 4 gennaio 1988, n. 9645.

20) *S.p.a. E. Marelli e C. Holding, (Gruppo E. Marelli)*, sede di Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

21) *S.p.a. E. Marelli e C. Holding, (Gruppo E. Marelli)*, sede di Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.I.N. - Società ittica nazionale S.p.a.* di Pietrasanta (Lucca):

periodo: dal 5 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

2) *Emerson Electronics S.p.a.*, sede di Firenze, stabilimenti di Firenze, Siena e centri assistenza tecnica: Brescia, Torino e Genova:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 30 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1981: dal 1° settembre 1980;
primo decreto ministeriale 26 dicembre 1982: dal 10 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

3) *Emerson Electronics S.p.a.*, sede di Firenze, stabilimenti di Firenze, Siena e centri assistenza tecnica: Brescia, Torino e Genova:

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 31 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1981: dal 1° settembre 1980;
primo decreto ministeriale 26 dicembre 1982: dal 10 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

4) *La Magona S.r.l.* di Cecina (Livorno):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

5) *La Magona S.r.l.* di Cecina (Livorno):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 10 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

6) *Mancioli Luciano* di Altopascio (Lucca):

periodo: dal 24 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *I.P.I. - International plastic italiana S.p.a.*, sede di Scarperia (Firenze), stabilimenti di Scarperia e S. Agata del Mugello (Firenze) e Cesenatico (Forlì):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

8) *I.P.I. - International plastic italiana S.p.a.*, sede di Scarperia (Firenze), stabilimenti di Scarperia e S. Agata del Mugello (Firenze) e Cesenatico (Forlì):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 10 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

9) *Mobilcasa S.p.a.* di Sinalunga (Siena), fallita in data 22 maggio 1987:

periodo: dal 22 maggio 1987 al 28 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

10) *Mobilcasa S.p.a.* di Sinalunga (Siena), fallita in data 22 maggio 1987:

periodo: dal 29 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *Duchessa di S. Martino S.r.l.* di Pescaglia (Lucca):

periodo: dal 23 ottobre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

12) *Duchessa di S. Martino S.r.l.* di Pescaglia (Lucca), fallita in data 9 marzo 1987:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *Vetrerie Rigatti S.p.a.* di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988.
pagamento diretto: si.

14) *Vetrerie Rigatti S.p.a.* di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

15) *Sida* di Empoli (Firenze):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

16) *Decoritalia Leipold Romer* di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

17) *Borma S.p.a.*, sede di Milano e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

18) *Came di Latini & C.*, sede di Poggibonsi (Siena) e stabilimento di Barberino Val d'Elsa (Firenze):

periodo: dal 2 gennaio 1987 al 4 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *Came di Latini & C.*, sede di Poggibonsi (Siena) e stabilimento di Barberino Val d'Elsa (Firenze):

periodo: dal 5 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *Fontana Quentin S.r.l.* di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

21) *Galvanotecnica fiorentina S.n.c.* di Gambassi Terme (Firenze), fallita in data 10 gennaio 1986:

periodo: dal 10 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

22) *Ines - Vi.Ri.* di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

23) *Saivo - Industria vetraria fiorentina S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Firenze:

periodo: dal 1° settembre 1987 al 5 marzo 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

24) *Vitrum S.n.c.* di Empoli (Firenze):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cavi Italia* già *Fulgor cavi*, con sede in Latina e stabilimento di Fisciano (Salerno):

periodo: dal 17 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 17 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Cavi Italia* già *Fulgor cavi*, con sede in Latina e stabilimento di Fisciano (Salerno):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 17 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Florio & C.*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 1° giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 1° dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Florio & C.*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno):

periodo: dal 2 giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 1° dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cartotecnica S. Lucia*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 18 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cartotecnica S. Lucia*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli):

periodo: dal 19 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Marmifera sannicolese*, con sede in S. Nicola Manfredi (Benevento) e stabilimento di S. Nicola Manfredi (Benevento):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Irvin sud*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 4 agosto 1986 al 9 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Irvin sud*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 10 febbraio 1987 al 9 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Pignatelli & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Pignatelli & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 6 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Pignatelli & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 7 dicembre 1986 al 21 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Pignatelli & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 22 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 22 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.a.s. Imec*, con sede in Sorrento (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 28 giugno 1987 al 28 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 27 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Imec*, con sede in Sorrento (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 29 dicembre 1987 al 10 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 27 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Velia*, con sede in Casalvelino Scalo (Salerno) e stabilimento di Casalvelino Scalo (Salerno):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Officine navali ing. Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 5 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Officine navali ing. Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

19) *S.n.c. Pastificio Afeltra dei F.lli Moccia*, con sede in Gragnano (Napoli) e stabilimento di Gragnano (Napoli):

periodo: dal 3 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. O.N.I. - Officine navali italiane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 4 gennaio 1987 al 4 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. O.N.I. - Officine navali italiane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 5 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Moneta industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo di Napoli (Napoli):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 29 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Moneta industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo di Napoli (Napoli):

periodo: dal 30 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Blox*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Blox*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 6 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. F.lli Ammendola*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 30 giugno 1985 al 30 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. F.lli Ammendola*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 31 dicembre 1986 al 18 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. F.lli Ammendola*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 19 marzo 1987 al 19 settembre 1987;
causale: fallimento in data 19 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 19 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

29) *S.r.l. F.lli Ammendola*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 20 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: fallimento in data 19 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 19 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

30) *S.p.a. Vautier*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 5 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Franco Ginestous & C.*, con sede in Marigliano (Napoli) e stabilimento di Marigliano (Napoli):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Franco Ginestous & C.*, con sede in Marigliano (Napoli) e stabilimento di Marigliano (Napoli):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Buscetto Gaetano*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dall'11 maggio 1987 al 14 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Buscetto Gaetano*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 15 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. A.R.N.A. - Alfa Romeo Nissan autoveicoli*, dal 14 settembre 1987 *I.P.A. - Industria produzioni autoveicolistiche S.p.a.*, con sede in Napoli e stabilimento di Pratola Serra (Avellino):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Cepis - Costruzioni edili prefabbricati Italia sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. F.lli Tessitore*, con sede in S. Egidio Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Legnimport*, con sede in Napoli e stabilimento di Capodrise (Caserta):

periodo: dal 29 giugno 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

39) *S.n.c. Colace & Pace*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 5 agosto 1987 al 6 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 5 agosto 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 5 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

40) *S.n.c. Conceria Dantese di Dantese Aniello e C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 22 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 21 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

41) *S.n.c. Conceria Dantese di Dantese Aniello e C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 23 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 21 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Seti*, con sede in Napoli, stabilimenti di Pompei (Napoli) e Torre del Greco (Napoli):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. F.lli Celentano*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):

periodo. dal 1° giugno 1987 al 30 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. F.lli Celentano*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 4 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

45) *S.a.s. Manifatture tessili Vittoria & C.*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 15 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

46) *S.a.s. Manifatture tessili Vittoria & C.*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 16 dicembre 1987 al 18 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

47) *S.r.l. Lampsud*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. P.M.C.* presso Alfa Romeo auto, con sede in Napoli e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 30 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 28 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. I.T.M. Orion*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 9 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

50) *S.r.l. I.T.M. Orion*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 10 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Uct Interdean*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Russo di Casandrino*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Russo di Casandrino*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica - Soc. gen. cons. alim.*, con sede in Napoli, stabilimenti di Caivano (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Livorno, Pagani (Salerno), Piana di Monte Verna (Caserta), S. Polo (Piacenza), S. Giovanni a Teduccio (Napoli), sedi amministrative in Napoli e Milano, Sezze Romano (Latina), Sorbano (Lucca) e Vigliena (Napoli):

periodo: dal 1° novembre 1986 al 2 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica - Soc. gen. cons. alim.*, con sede in Napoli e stabilimento di Castellina (Siena):

periodo: dal 1° novembre 1986 al 2 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

56) *Soc. Calzaturificio profumo di Comitato Luigi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

57) *Soc. I.B. Italblock*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 7 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

58) *Soc. I.B. Italblock*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dall'8 novembre 1987 al 7 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Manifattura conciaria del sole*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 20 aprile 1987 al 24 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Manifattura conciaria del sole*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 25 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. Reditab*, con sede in Roma e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 1° agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Cleam*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli-Barra:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Ceramica meridionale Uda*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. Metalplex*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento:

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Sanitari Pozzi Ginori*, con sede in Vomodrone (Milano) e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. Sanitari Pozzi Ginori*, con sede in Vomodrone (Milano) e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati.

1) *S.p.a. Ingersoll Rand italiana*, di Vignate (Milano):

periodo: dal 23 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. ICB - Cidneo industria ceramica bresciana* di Brescia:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 12 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dall'11 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. ICB - Cidneo industria ceramica bresciana* di Brescia:

periodo: dal 13 novembre 1986 al 12 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dall'11 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. ICB - Cidneo industria ceramica bresciana* di Brescia:

periodo: dal 13 maggio 1987 al 18 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dall'11 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *(Gruppo Agusta) S.p.a. Fomb - Fonderie officine meccaniche* di Benevento, sede e stabilimento di Benevento:

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Manifattura Ciro Martini e C.*, per la sola unità di Cedrate di Gallarate (Varese):

periodo: dal 3 settembre 1985 al 16 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Manifattura Ciro Martini e C.*, per la sola unità di Cedrate di Gallarate (Varese), fallita il 17 gennaio 1986:

periodo: dal 17 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.r.l. Manifattura Ciro Martini e C.*, per la sola unità di Cedrate di Gallarate (Varese), fallita il 17 gennaio 1986:

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.r.l. Manifattura Ciro Martini e C.*, per la sola unità di Cedrate di Gallarate (Varese), fallita il 17 gennaio 1986:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.r.l. Manifattura Ciro Martini e C.*, per la sola unità di Cedrate di Gallarate (Varese), fallita il 17 gennaio 1986:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Tectubi*, sede di Milano, unità di Castel S. Giovanni (Piacenza) e Podenzano (Piacenza):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 12 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si:

12) *Motori elettrici Rotos S.p.a.* di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *Motori elettrici Rotos S.p.a.* di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 28 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *Marelli componenti elettromeccanici*, già *E. Marelli aeraulica* ed *E. Marelli componenti*, sede di Milano e stabilimento di Sesto San Giovanni (Milano):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

15) *Marelli componenti elettromeccanici*, già *E. Marelli aeraulica* ed *E. Marelli componenti*, sede di Milano e stabilimento di Sesto San Giovanni (Milano):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 28 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

16) *F.M.C.*, sede legale di Roma, uffici e stabilimento di Milano:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

17) *F.M.C.*, sede legale di Roma, uffici e stabilimento di Milano:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. I cotoni di Sondrio* già *Sondrio cotonificio*, unità di Sondrio ed anche unità di Berbenno (Sondrio):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Gommitalia*, per il solo stabilimento di Lainate (Milano):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 25 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Gommitalia*, per il solo stabilimento di Lainate (Milano):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1987: dal 25 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. I.Pi.Ci.* di Novate Milanese (Milano):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Engigo Systech (Gruppo Worthington)*, con sede in Milano ed unità di Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Engigo Systech (Gruppo Worthington)*, con sede in Milano ed unità di Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dall'11 novembre 1985;

24) *S.p.a. Worthington*, con sede in Milano ed unità di Milano, Desio (Milano) e Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Worthington (Gruppo Worthington)*, con sede in Milano ed unità di Milano, Desio (Milano) e Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Worthington meccanica (Gruppo Worthington)*, con sede in Milano ed unità di Agrate Brianza (Milano):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 6 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Worthington meccanica (Gruppo Worthington)*, con sede in Milano ed unità di Agrate Brianza (Milano):

periodo: dal 7 aprile 1987 al 30 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Gruppo industriale E. Marelli - G.I.E.M.*, con sede legale in Arzignano (Vicenza), sedi secondarie di Milano, stabilimenti di Arzignano (Vicenza) e Sesto S. Giovanni (Milano) ed uffici vendita nazionali:

periodo: dal 1° febbraio 1987 al 1° agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Stigler Otis*, per la sola filiale di Napoli:

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Ansaldo componenti*, con sede in Genova ed unità nazionali:

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Ansaldo componenti*, con sede in Genova ed unità nazionali:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali*, con sede in Genova ed unità nazionali:

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali*, con sede in Genova ed unità nazionali:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Aepi International* di S. Giuliano Milanese (Milano):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Aepi International* di S. Giuliano Milanese (Milano):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Asla* di Grumello del Monte (Bergamo):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Asla* di Grumello del Monte (Bergamo):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Fata sud* di S. Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Fata sud* di S. Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. C.S.P.* di Buccinasco (Milano):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. C.S.P.* di Buccinasco (Milano):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

42) *Ditta Calzature Ferrara di rag. Giancarlo Ferrara* di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis*, con sede in Vaprio d'Adda (Milano) e stabilimenti in Vaprio d'Adda (Milano), Albate (Como) e Gattinara (Vercelli):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis*, con sede in Vaprio d'Adda (Milano) e stabilimenti in Vaprio d'Adda (Milano), Albate (Como) e Gattinara (Vercelli):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988,
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984. dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Eurocabel*, con sede in Bredola (Vicenza) e stabilimento in Buccinasco (Milano):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988,
pagamento diretto si.

46) *S.p.a. Metalstampati Bonomi* di Pian Camuno (Brescia):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. P. Celli*, con sede in Pray Biellese (Vercelli) e stabilimento in Milano:

periodo: dal 28 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. P. Celli*, con sede in Pray Biellese (Vercelli) e stabilimento in Milano:

periodo: dal 29 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Speri*, con sede in Milano, unità di Merone (Como):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Speri*, con sede in Milano, unità di Merone (Como):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988,
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Siai Marchetti* ora *Nuova Siai Marchetti S.p.a. (Gruppo Agusta)*, con sede in Sesto Calende e stabilimenti in Sesto Calende (Varese), Vergiate (Varese) e Malpensa (Varese):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

52) *Società Cooperativa Serlegno Brescia a r.l.* di Orzinuovi (Brescia):

periodo: dal 15 febbraio 1987 al 15 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Savarè* di Milano:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

54) *S.r.l. Savarè* di Milano:

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

55) *S.p.a. Peabody Stranich* di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 18 marzo 1987 al 19 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

56) *S.r.l. Papa-Withforce* già *Fratelli Papa S.r.l.* di Cormano (Milano):

periodo: dal 3 dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

57) *S.r.l. Papa-Withforce* già *Fratelli Papa S.r.l.* di Cormano (Milano):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 23 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

58) *S.r.l. Prot*, con sede e uffici in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988.
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Philco Italia* di Brembate Sopra (Bergamo):

periodo: dal 23 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. V.I.P.-F.G.M.* di Bastida Pancarana (Pavia):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

61) *S.r.l. Unic Mann* di Pozzo d'Adda (Milano), fallita l'8 luglio 1986:

periodo: dall'8 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

62) *S.r.l. Unic Mann* di Pozzo d'Adda (Milano), fallita l'8 luglio 1986:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

63) *S.r.l. Unic Mann* di Pozzo d'Adda (Milano), fallita l'8 luglio 1986:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

64) *S.r.l. Tienne*, con sede in Milano e stabilimento in Filago (Bergamo):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Star stabilimento alimentari*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimenti in Agrate Brianza (Milano), Carnate (Milano), Corcagnano (Parma) e Sarno (Salerno):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: no.

66) *S.p.a. Tessitura Attilio Marchesi*, con sede in Ronco Briantino (Milano) e stabilimenti in Ronco Briantino, Aicurzio (Milano) e magazzino di Lesmo (Milano):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

67) *S.p.a. Tessitura Attilio Marchesi*, con sede in Ronco Briantino (Milano) e stabilimenti in Ronco Briantino, Aicurzio (Milano) e magazzino di Lesmo (Milano):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

68) *S.a.s. Tessitura Piatti Carlo di Piatti Enrico & C.* di Somma Lombardo (Varese), fallita il 7 ottobre 1986:

periodo: dal 7 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

69) *S.a.s. Tessitura Piatti Carlo di Piatti Enrico & C.* di Somma Lombardo (Varese), fallita il 7 ottobre 1986:
periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

70) *S.p.a. Caproni Vizzola costruzioni aeronautiche* (gruppo Augusta), con sede in Milano e stabilimento in Vizzola Ticino (Varese):
periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. Elicotteri meridionali* (gruppo Augusta) di Frosinone:
periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

72) *S.p.a. F.B.M. Hudson italiana* ex *Costruzioni meccaniche F.B.M.*, con sede in Milano e stabilimenti in Terno d'Isola (Bergamo) e Milano:
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Delchi Carrier*, con sede in Milano e stabilimento in Villasanta (Milano):
periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

74) *S.p.a. De Cardenas*, con sede in Milano e stabilimento in Arcore (Milano):
periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Saem*, con sede in Monza (Milano) e stabilimenti in Monza (Milano), Casalnuovo (Varese) e Casoria (Napoli):
periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

76) *S.p.a. Unione manifatture*, unità di Nerviano (Milano) e Trecate (Novara):
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984 e 8 maggio 1985: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. Unione manifatture*, unità di Nerviano (Milano) e Trecate (Novara):
periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984 e 8 maggio 1985: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Unione manifatture*, unità di Verbania Intra (Novara):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

79) *S.p.a. Unione manifatture*, unità di Verbania Intra (Novara):
periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

80) *S.p.a. Unione manifatture*, unità di Verbania Intra (Novara):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

81) *S.p.a. Unione manifatture*, unità di Verbania Intra (Novara):
periodo: dal 1° luglio 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

82) *S.p.a. Fiat veicoli industriali*, con sede in Torino, stabilimenti in Bolzano e Valle Ufita (Avellino):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

83) *S.r.l. Industrie Italtubi*, con sede e stabilimento in Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

84) *S.a.s. Industria tessile Piero Mazzucchelli di G. Mazzucchelli*, con sede in Milano e stabilimento in Barbaianna di Lainate (Milano):

periodo: dal 20 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

85) *S.a.s. Industria tessile Piero Mazzucchelli di G. Mazzucchelli*, con sede in Milano e stabilimento in Barbaianna di Lainate (Milano):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 15 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

86) *S.p.a. Worthington pompe Italia* (Gruppo Worthington), con sede legale in Milano, unità di Desio (Milano), unità di Bussero (Milano), unità di Marcianise (Caserta), filiali di vendita di Milano e Roma, dal 1° luglio 1987 anche l'unità di Agrate (Milano), già della Worthington meccanica incorporata per fusione nella S.p.a. Worthington pompe Italia:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

87) *S.p.a. Gruppo industriale E. Marelli - G.I.E.M.*, con sede legale in Arzignano (Vicenza), sede secondaria di Milano, stabilimenti di Arzignano e Sesto S. Giovanni (Milano) ed uffici di vendita nazionali dal 29 settembre 1987 ha incorporato la S.p.a. Marelli componenti elettromeccanici, unità di Sesto S. Giovanni (Milano) e la *S.p.A. Motori elettrici Rotos*, unità di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 1° agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

88) *S.p.a. C.A.G.A. - Costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta*, con sede in Cascina Costa di Samarate (Varese), stabilimenti ed uffici in Cascina Costa di Samarate, Gallarate (Milano), Milano, Borgomanero (Novara), Verghera (Varese) e Vergiate (Varese):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

89) *S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli*, dal 1° gennaio 1987 *Industrie Magneti Marelli*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Crescenzago (Milano), Cinisello Balsamo (Milano), Sesto S. Giovanni (Milano), Romano di Lombardia (Milano), Melzo (Milano), Carpi (Modena), Alessandria, Torino e S. Salvo (Chieti):

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 13 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

90) *S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli*, dal 1° gennaio 1987 *Industrie Magneti Marelli*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Crescenzago (Milano), Cinisello Balsamo (Milano), Sesto S. Giovanni (Milano), Romano di Lombardia (Milano), Melzo (Milano), Carpi (Modena), Alessandria, Torino e S. Salvo (Chieti):

periodo: dal 14 aprile 1987 al 14 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A1584

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di membri della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, per la regione Campania.

Con decreti ministeriali 6 aprile 1988, il sig. Barretta Aniello e il sig. Solla Giulio, sono stati nominati membri della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali per la regione Campania, in sostituzione rispettivamente del sig. Rega Alfonso e del sig. Moscati Federico.

88A1626

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenchi n. 2 e n. 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 273. — Data: 13 giugno 1967. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Milano. — Intestazione: Pastorino Carlo. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12. — Data: 4 aprile 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Vicenza. — Intestazione: Redaelli Pietro, nato a Milano il 19 ottobre 1919. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 21. — Capitale: L. 1.487.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

88A1624 - 88A1625

MINISTERO DEL TESORO

N. 70

Corso dei cambi del 12 aprile 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milàno	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1249,500	1249,500	1249,40	1249,500	1249,50	1249,62	1249,750	1249,500	1249,500	1249,50
Marco germanico	741,850	741,850	742,10	741,850	741,85	741,85	741,850	741,850	741,850	741,850
Franco francese	218,740	218,740	218,80	218,740	218,74	218,74	218,740	218,740	218,740	218,74
Fiorino olandese	661,150	661,150	661,25	661,150	661,150	661,14	661,130	661,150	661,150	661,15
Franco belga	35,451	35,451	35,45	35,451	35,451	35,45	35,450	35,451	35,451	35,45
Lira sterlina	2318,200	2318,200	2315,90	2318,200	2318,20	2318,25	2318,300	2318,200	2318,200	2318,20
Lira irlandese	1983,300	1983,300	1984 —	1983,300	1983,30	1983,70	1984,100	1983,300	1983,300	—
Corona danese	193,430	193,430	193,75	193,430	193,43	193,44	193,460	193,430	193,430	193,43
Dracma	9,283	9,283	9,29	9,283	—	—	9,290	9,283	9,283	—
E.C.U.	1539,550	1539,550	1539,80	1539,550	1539,55	1539,52	1539,490	1539,550	1539,550	1539,55
Dollaro canadese	1008,400	1008,400	1008 —	1008,400	1008,40	1008,65	1008,900	1008,400	1008,400	1008,40
Yen giapponese	9,881	9,881	9,87	9,881	9,881	9,88	9,880	9,881	9,881	9,88
Franco svizzero	895,450	895,450	896,25	895,450	895,45	895,47	895,500	895,450	895,450	895,45
Scellino austriaco	105,562	105,562	105,65	105,562	105,562	105,56	105,565	105,562	105,562	105,62
Corona norvegese	198,980	198,980	199,25	198,980	198,98	198,98	198,990	198,980	198,980	198,98
Corona svedese	210,700	210,700	210,80	210,700	210,70	210,70	210,710	210,700	210,700	210,70
FIM	309,660	309,660	309,90	309,660	309,66	309,73	309,800	309,660	309,660	—
Escudo portoghese	9,074	9,074	9,06	9,074	9,074	9,07	9,072	9,074	9,074	9,07
Peseta spagnola	11,170	11,170	11,16	11,170	11,17	11,17	11,175	11,170	11,170	11,17
Dollaro australiano	928,200	928,200	928 —	928,200	928,20	928,22	928,250	928,200	928,200	928,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1988

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1249,625	Lira irlandese	1983,700	Scellino austriaco	105,563
Marco germanico	741,850	Corona danese	193,445	Corona norvegese	198,985
Franco francese	218,740	Dracma	9,286	Corona svedese	210,705
Fiorino olandese	661,140	E.C.U.	1539,520	FIM	309,730
Franco belga	35,450	Dollaro canadese	1008,650	Escudo portoghese	9,073
Lira sterlina	2318,250	Yen giapponese	9,880	Peseta spagnola	11,172
		Franco svizzero	895,475	Dollaro australiano	928,225

Media dei titoli del 12 aprile 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	101,450
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,850
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100,050
» » » » 1- 7-1983/88	100,550
» » » » 1- 8-1983/88	100,625
» » » » 1- 9-1983/88	100,875
» » » » 1-10-1983/88	100,875
» » » » 15- 7-1985/90	100,725
» » » » 16- 8-1985/90	100,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,675
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	102,775
» » » » 18-12-1985/90	99,875
» » » » 1- 1-1984/91	102,750
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	102,875
» » » » 18- 2-1986/91	99,750
» » » » 1- 3-1984/91	102,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,975
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,850
» » » » 1- 7-1984/91	101,200
» » » » 1- 8-1984/91	101,200
» » » » 1- 9-1984/91	101,175
» » » » 1-10-1984/91	101,350
» » » » 1-11-1984/91	101,150
» » » » 1-12-1984/91	100,500
» » » » 1- 1-1985/92	100,225
» » » » 1- 2-1985/92	99,825
» » » » 18- 4-1986/92	97,875
» » » » 19- 5-1986/92	96,450
» » » » 20- 7-1987/92	98,400
» » » » 19- 8-1987/92	98,400
» » » » 18- 6-1986/93	95,550
» » » » 17- 7-1986/93	95,700
» » » » 19- 8-1986/93	95,700
» » » » 18- 9-1986/93	95,725
» » » » 20-10-1986/93	96,950
» » » » 1- 2-1985/95	99,450
» » » » 1- 3-1985/95	94,275
» » » » 1- 4-1985/95	93,950
» » » » 1- 5-1985/95	93,500
» » » » 1- 6-1985/95	93,675
» » » » 1- 7-1985/95	95,425
» » » » 1- 8-1985/95	95,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,075
» » » » 1-10-1985/95	95,225
» » » » 1-11-1985/95	95,425
» » » » 1-12-1985/95	95,625
» » » » 1- 1-1986/96	96,250
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	97,175
» » » » 1- 3-1986/96	95,800
» » » » 1- 4-1986/96	95,025
» » » » 1- 5-1986/96	95,050
» » » » 1- 6-1986/96	95,025
» » » » 1- 7-1986/96	95,075
» » » » 1- 8-1986/96	94,750
» » » » 1- 9-1986/96	94,975
» » » » 1-10-1986/96	94,275
» » » » 1-11-1986/96	94,700
» » » » 1-12-1986/96	95,700
» » » » 1- 1-1987/97	95,850
» » » » 1- 2-1987/97	95,950
» » » » 18- 2-1987/97	95,800
» » » » 1- 3-1987/97	95,475
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,575
» » » 12,50% 1-10-1988	101,300
» » » 12,50% 1-11-1988	101,800
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,800
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,325
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,475
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,150
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,900
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,625
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,925
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,250
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,500
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,350
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,450
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,475
» » » 10,50% 1- 5-1990	101 —
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,900
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,200
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,050
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,450
» » » 9,50% 1- 8-1990	99 —
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,350
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,525
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,550
» » » 9,25% 1-10-1990	96,475
» » » 9,25% 1-11-1990	96,450
» » » 9,25% 1-12-1990	96,750
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,925
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,525
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,425
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,975
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,200
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,775
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,575
» » » » 1983/90 11,50%	107,625
» » » » 1984/91 11,25%	108,700
» » » » 1984/92 10,50%	109,150
» » » » 1985/93 9,60%	106,375
» » » » 1985/93 9,75%	106,350
» » » » 1985/93 9,00%	103,850
» » » » 1985/93 8,75%	104,050
» » » » 1986/94 8,75%	103,675
» » » » 1986/94 6,90%	94,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M12048

MINISTERO DEL TESORO

N. 71

Corso dei cambi del 13 aprile 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1254,700	1254,700	1254,90	1254,700	1254,70	1254,90	1255,100	1254,700	1254,700	1254,70
Marco germanico	741,450	741,450	741,50	741,450	741,45	741,46	741,480	741,450	741,450	741,45
Franco francese	218,610	218,610	218,70	218,610	218,61	218,61	218,610	218,610	218,610	218,61
Fiorino olandese	660,870	660,870	660,95	660,870	660,87	660,87	660,870	660,870	660,870	660,87
Franco belga	35,436	35,436	35,43	35,436	35,436	35,43	35,435	35,436	35,436	35,43
Lira sterlina	2315,750	2315,750	2315 —	2315,750	2315,75	2315,82	2315,900	2315,750	2315,750	2315,75
Lira irlandese	1982 —	1982 —	1983 —	1982 —	1982 —	1982,37	1982,750	1982 —	1982 —	—
Corona danese	193,580	193,580	193,50	193,580	193,58	193,58	193,580	193,580	193,580	193,58
Dracma	9,284	9,284	9,27	9,284	—	—	9,283	9,284	9,284	—
E.C.U.	1538,850	1538,850	1538,50	1538,850	1538,85	1538,62	1538,590	1538,850	1538,850	1538,85
Dollaro canadese	1014,550	1014,550	1015 —	1014,550	1014,55	1014,52	1014,500	1014,550	1014,550	1014,55
Yen giapponese	9,899	9,899	9,89	9,899	9,899	9,90	9,901	9,899	9,899	9,89
Franco svizzero	895,940	895,940	895,70	895,940	895,94	895,82	895,700	895,940	895,940	895,94
Scellino austriaco	105,510	105,510	105,50	105,510	105,51	105,51	105,520	105,510	105,510	105,51
Corona norvegese	199,820	199,820	199,80	199,820	199,82	199,81	199,800	199,820	199,820	199,82
Corona svedese	210,950	210,950	210,80	210,950	210,95	210,95	218,960	210,950	210,950	210,95
FIM	310,080	310,080	309,90	310,080	310,08	310,06	310,040	310,080	310,080	—
Escudo portoghese	9,063	9,063	9,06	9,063	9,063	9,06	9,076	9,063	9,063	9,06
Peseta spagnola	11,183	11,183	11,185	11,183	11,183	11,18	11,188	11,183	11,183	11,18
Dollaro australiano	932,500	932,500	934 —	932,500	932,50	932,75	933 —	932,500	932,500	932,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1254,900
Marco germanico	741,465
Franco francese	218,610
Fiorino olandese	660,870
Franco belga	35,435
Lira sterlina	2315,825
Lira irlandese	1982,375
Corona danese	193,580
Dracma	9,283
E.C.U.	1538,720
Dollaro canadese	1014,525
Yen giapponese	9,900
Franco svizzero	895,820
Scellino austriaco	105,515
Corona norvegese	199,810
Corona svedese	210,955
FIM	310,060
Escudo portoghese	9,069
Peseta spagnola	11,185
Dollaro australiano	932,750

Media dei titoli del 13 aprile 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati di credito del Tesoro 1- 1-1987/92	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,850
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100,025
» » » » 1- 7-1983/88	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	100,550
» » » » 1- 9-1983/88	100,775
» » » » 1-10-1983/88	100,975
» » » » 15- 7-1985/90	99,725
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,575
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	102,875
» » » » 18-12-1985/90	99,875
» » » » 1- 1-1984/91	102,800
» » » » 17- 1-1986/91	99,650
» » » » 1- 2-1984/91	102,925
» » » » 18- 2-1986/91	99,675
» » » » 1- 3-1984/91	101,900
» » » » 18- 3-1986/91	99,675
» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,800
» » » » 1- 7-1984/91	101,175
» » » » 1- 8-1984/91	101,300
» » » » 1- 9-1984/91	101,225
» » » » 1-10-1984/91	101,325
» » » » 1-11-1984/91	101,250
» » » » 1-12-1984/91	100,575
» » » » 1- 1-1985/92	100,175
» » » » 1- 2-1985/92	99,775
» » » » 18- 4-1986/92	98,075
» » » » 19- 5-1986/92	96,500
» » » » 20- 7-1987/92	98,375
» » » » 19- 8-1987/92	98,450
» » » » 18- 6-1986/93	95,550
» » » » 17- 7-1986/93	95,675
» » » » 19- 8-1986/93	95,675
» » » » 18- 9-1986/93	95,650
» » » » 20-10-1986/93	96,950
» » » » 1- 2-1985/95	99,450
» » » » 1- 3-1985/95	94,250
» » » » 1- 4-1985/95	93,925
» » » » 1- 5-1985/95	93,475
» » » » 1- 6-1985/95	93,675
» » » » 1- 7-1985/95	95,425
» » » » 1- 8-1985/95	95,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,175
» » » » 1-10-1985/95	95,200
» » » » 1-11-1985/95	95,475
» » » » 1-12-1985/95	95,575
» » » » 1- 1-1986/96	96,175
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	97,050
» » » » 1- 3-1986/96	95,725
» » » » 1- 4-1986/96	94,975
» » » » 1- 5-1986/96	95 —
» » » » 1- 6-1986/96	94,925
» » » » 1- 7-1986/96	95,075
» » » » 1- 8-1986/96	94,750
» » » » 1- 9-1986/96	94,800
» » » » 1-10-1986/96	94,300
» » » » 1-11-1986/96	94,650
» » » » 1-12-1986/96	95,700
» » » » 1- 1-1987/97	95,850
» » » » 1- 2-1987/97	95,925
» » » » 18- 2-1987/97	95,850
» » » » 1- 3-1987/97	95,500
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	99,975
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,700
» » » 12,50% 1-10-1988	101,300
» » » 12,50% 1-11-1988	101,775
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,900
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,350
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,375
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,150
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,875
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	100,900
» » » 9,25% 1- 2-1990	94,475
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,100
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,475
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,275
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,425
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,500
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,950
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,200
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,100
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,200
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,200
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,950
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,350
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,575
» » » 9,25% 1-10-1990	96,475
» » » 9,25% 1-11-1990	96,425
» » » 9,25% 1-12-1990	96,625
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,400
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,400
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,800
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,350
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,775
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,025
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,550
» » » » 1983/90 11,50%	107,750
» » » » 1984/91 11,25%	108,975
» » » » 1984/92 10,50%	109 —
» » » » 1985/93 9,60%	106,100
» » » » 1985/93 9,75%	106,500
» » » » 1985/93 9,00%	103,750
» » » » 1985/93 8,75%	103,925
» » » » 1986/94 8,75%	103,600
» » » » 1986/94 6,90%	94,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M13048

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1987, n. 555, recante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione della direttiva della commissione delle Comunità europee n. 86/431/CEE del 24 giugno 1986». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1988).

L'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 3 del suddetto supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che nel nuovo allegato al decreto medesimo:

vengono individuate dal contrassegno (**), cioè da due asterischi riportati sul margine sinistro, *le sostanze per le quali sono stati modificati la designazione, il numero del CAS, la classificazione e l'etichettatura;*

mentre vengono individuate dal contrassegno (*), cioè da un asterisco riportato sul margine sinistro, *le nuove sostanze che sono state inserite per la prima volta.*

88A1657

Comunicato relativo all'avviso dell'Istituto centrale di statistica riguardante l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 1987, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1988).

Nell'avviso dell'Istituto centrale di statistica citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 36 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 4), ultimo paragrafo, dove è scritto: «Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, là variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più *122,3*.», deve leggersi: «Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a *123,0*.».

88A1658

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O S P E
Piazza Cairoli, isol 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221